

RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.P.A.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.lgs. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Ricciardello Costruzioni srl in data 1.12.2013

Da ultimo aggiornato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società

in data 11 dicembre 2023

INDICE

PREMESSA	2
Finalità del Modello.....	2
PARTE GENERALE	4
SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N° 231	4
1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.° 231/01.....	4
1.1. I destinatari della normativa.....	6
1.2. I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente.....	7
1.3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell'esclusione della responsabilità	8
1.4. Le fonti per la costruzione del Modello: il Decreto e la sua integrazione, le linee guida di Confindustria e la elaborazione giurisprudenziale	10
1.5. Le sanzioni previste dal Decreto 231/01.....	11
SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.P.A.	12
1. LA SOCIETA' RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.P.A.....	12
1.1. Il sistema di governance.....	13
2.5 La struttura del Modello.....	26
2.6 I destinatari del Modello	26
2.7 Protocolli	27
2.8 Codice Etico	28
3 ORGANISMO DI VIGILANZA	29
3.1. Il ruolo e le funzioni dell'OdV	29
3.2. L'Organismo di Vigilanza all'interno della RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.A.....	30
3.3. La composizione e i requisiti dell'organismo di vigilanza	30
3.5 Attività di verifica e controllo.....	35
3.6 Attività di informazione, aggiornamento e coordinamento	36
3.7 Attività di reporting	36
3.8 Reporting nei confronti dell'OdV	37
3.9 Controlli periodici.....	40
4.1 Principi di comportamento	41
5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	47
6. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	49
7. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING ALLA LUCE DEL D.LGS. 24/2023.....	50
PARTE SPECIALE	53
PREMESSA	53

PREMESSA

L'Azienda RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.A. (di seguito RICCIARDELLO), nell'ambito della più ampia politica aziendale e cultura etica, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della Società stessa, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D. Lgs. n° 231/01 (di seguito anche "Decreto"), in linea con le disposizioni dello stesso e sulla base delle linee guida emanate da Confindustria, in quanto applicabili.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico e all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o sotto la direzione e vigilanza di quest'ultima, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello, insieme ai regolamenti, procedure, schemi organizzativi che lo accompagnano, ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole e principi comportamentali che disciplinano l'attività di RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.A, nel rispetto della governance societaria e del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri ed è funzionale alla definizione ed implementazione di un sistema di prevenzione e controllo delle attività "sensibili", al fine di monitorare e prevenire la commissione (o anche il solo tentativo di commissione) dei reati richiamati dal medesimo Decreto.

In sintesi, l'adozione del Modello, con i suoi allegati e la sua efficace attuazione, oltre a rappresentare per la Società uno strumento di esenzione della responsabilità di cui al Decreto, esprimono un atto di responsabilità sociale di RICCIARDELLO, da cui non possono che scaturire benefici di natura gestionale per i creditori e per tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati all'Azienda.

Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se la Società non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, in quanto contraria, oltre che a disposizioni normative, anche alle norme e regole di condotta cui la Società si ispira e a cui si attiene nella conduzione della propria attività aziendale;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto e, comunque, nell'interesse o a vantaggio della Società e, in particolare nelle "aree a rischio 231" ovvero nelle aree in cui possono essere realizzate le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i Destinatari che la commissione, anche tentata, di un Reato ed illecito amministrativo, rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 – anche se effettuata a vantaggio o nell'interesse della Società - rappresenta una violazione del Modello e del Codice Etico e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del reato, ma anche nei confronti della Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
- consentire alla Società, grazie ad un sistema di procedure di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati rilevanti ai sensi del Decreto.

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N° 231

1. LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N.° 231/01

Con il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (di seguito anche il “Decreto”) si è inteso disciplinare la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea sia degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano una particolare forma di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche (di seguito denominate Enti), dipendente dalla commissione di un reato da parte di un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale – in posizione apicale o di soggezione rispetto ai vertici – nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Si tratta di una responsabilità equiparabile sostanzialmente a quella penale, che va ad aggiungersi a quella dell’autore materiale del fatto criminoso.

L’ente risponde esclusivamente per i reati indicati nella parte speciale del Decreto e soltanto se il reato è stato compiuto nell’interesse o a vantaggio dello stesso.

L’art. 6 del Decreto prevede una causa di esclusione della suddetta responsabilità.

In particolare, l’ente non risponde se prova:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi (di seguito anche il “Modello”);

- di aver affidato l'aggiornamento del Modello e la vigilanza sul suo funzionamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (denominato Organismo di Vigilanza) che non abbia omissso o svolto in maniera insufficiente il proprio compito;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello;
- che il reato sia stato commesso nell'interesse o vantaggio esclusivo dell'autore materiale o di un terzo.

I modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 possono a pieno titolo ritenersi ascritti alle norme di diritto societario che sanciscono il principio di "adeguatezza del sistema societario" sul quale, ai sensi degli artt. 2381, comma 3 e 5, e 2403 c.c., sono tenuti a vigilare i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

I principi generali per l'elaborazione del Modello possono essere compendati come segue:

- **Specificità, Unità e Coerenza:** il Modello deve essere redatto sulla base di una mappatura dei rischi specifica ed esaustiva, che prenda in considerazione l'intera struttura dei processi aziendali. In merito al contenuto, il Modello, non deve presentare prescrizioni meramente ripetitive del dettato normativo, ma al contrario, deve contenere procedure e protocolli specifici riferiti alla concreta realtà aziendale. Per questa ragione, deve essere elaborato coerentemente con l'impianto documentale esistente (procedure, codice etico, dichiarazione non finanziaria ecc.).

- **Adeguatezza e dinamicità:** l'adeguatezza del Modello è fondamentale in quanto strettamente connessa alla causa di esclusione della responsabilità amministrativa da reato prevista all'art. 6 del Decreto. Tale principio, che attiene tanto alla fase di adozione, quanto a quella di attuazione, si sostanzia nelle seguenti specificazioni: individuazione dei reati dotati di presupposti sufficienti ad impattare la realtà aziendale; coordinamento e integrazione con altri sistemi di gestione e controllo aziendale; considerazione di tutte le tipologie di controllo presenti nella società. Con riferimento a quest'ultimo aspetto, appare doveroso il richiamo innanzitutto alle procedure aziendali, dalle quali è necessario evincere tanto la tracciabilità dei processi in termini di possibilità di ricostruzione dei passaggi attraverso i quali si ottiene un determinato output, quanto la presenza di controlli di primo livello esprimibili in termini di "segregation of duties" (presenza di più soggetti su cui ricade la responsabilità all'interno di un singolo processo, di modo che sia impedita la

concentrazione di passaggi in capo ad un singolo soggetto).

- **Attuabilità e condivisione:** è opportuno programmare specifiche sessioni formative con le risorse aziendali e con i responsabili di funzione, al fine di garantire un coordinamento rispetto agli obiettivi che il Modello persegue, definendo concretamente quali presidi risultano effettivamente praticabili per mitigare i rischi.

1.1. I destinatari della normativa

All'art. 1 Decreto Legislativo n° 231 si individuano i soggetti destinatari del precetto normativo.

Si tratta degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle società e associazioni che ne siano prive.

Pertanto, la disciplina in discorso è applicabile alle società per azioni, alle società a responsabilità limitata, alle società consortili, alle cooperative, alle associazioni riconosciute, alle fondazioni e agli altri enti privati e pubblici economici, per quanto riguarda gli enti forniti di personalità giuridica, mentre, per quanto riguarda gli enti privi di personalità, alle società in nome collettivo e società in accomandita semplice, ai consorzi e alle associazioni non riconosciute.

L'art. 5 prevede che, fatto salvo il caso in cui l'autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, gli enti rispondano, per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ivi comprese le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cd. soggetti apicali). Per "soggetti apicali" si intendono, in primis, coloro che prendono parte ai processi decisionali dell'ente ovvero che si occupano della gestione dell'impresa, promuovendo l'attività di iniziativa dell'assemblea, deliberando sulle proposte della stessa, dandone effettiva esecuzione, ovvero esternando la volontà dell'ente.

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La individuazione della posizione dell'autore materiale del reato è assai rilevante.

Ed infatti, a seconda che essa rientri nell'una o nell'altra categoria, consegue una diversa gradazione della responsabilità dell'ente, nonché, ed in particolare, un differente regime

dell'onere della prova:

- se l'illecito è commesso da uno dei soggetti apicali, la responsabilità in capo all'ente verrà presunta (perché di fatto è conseguente alle scelte di politica aziendale) e sarà quest'ultimo a doverne provare l'insussistenza sulla base di una serie di requisiti specificamente indicati nel Decreto e sui quali si dirà nel prosieguo;
- qualora, invece, il reato sia commesso da una persona sottoposta a direzione o vigilanza di altri, si delinea nei confronti dell'ente una responsabilità per colpa (ossia derivante da una colpa nell'organizzazione dell'impresa) con l'onere della prova addossato all'accusa e consistente nel dimostrare la violazione del dovere di direzione e vigilanza.

1.2. I presupposti della responsabilità amministrativa dell'ente

Le condizioni indispensabili perché sia configurabile la responsabilità dell'ente sono tre:

- sia stato commesso un reato a cui la legge collega la responsabilità dell'ente (c.d. reato presupposto);
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
- l'autore del reato, ovvero colui che provoca la "responsabilità amministrativa" della Società, nella quale o per la quale egli opera sia o soggetto apicale, ossia colui il quale riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché colui che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse; oppure che sia un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali.

Quanto al primo presupposto, la Sezione III del Capo I del Decreto Legislativo elenca con precisione i reati la cui commissione può determinare la responsabilità amministrativa dell'ente (cd. reati-presupposto), prescrivendo per ogni singola ipotesi la relativa pena (pecuniaria, espressa in quote, e/o interdittiva). Originariamente più limitato, l'elenco è stato ampliato e modificato ad opera di interventi legislativi succedutisi nel corso degli anni, con ciò rendendosi evidente la tendenza alla progressiva e continua espansione dell'area di responsabilità degli enti.

Il catalogo completo degli stessi è allegato al presente Modello sub "**Allegato 1**", mentre una analitica descrizione delle fattispecie di reato rilevanti in considerazione della specificità della attività svolta da RICCIARDELLO, con specifico riferimento al rischio di commissione per ciascun illecito, è contenuta all'interno della "Parte Speciale" del presente Modello.

Quanto alle nozioni di interesse e vantaggio dell'ente, le stesse sono delineate nella Relazione Ministeriale al Decreto Legislativo 231/2001: nel primo concetto rientrano le azioni finalizzate ad una utilità dell'ente e che devono pertanto essere soggette ad una valutazione ex ante del comportamento dell'autore, per valutarne l'intenzione. Detto altrimenti, sussiste un evidente interesse in capo all'ente qualora la condotta criminosa del singolo costituisca il riflesso della logica imprenditoriale fatta propria dalla società di appartenenza, tanto che l'azione realizzata rappresenta una delle molteplici modalità con cui la stessa opera sul mercato. La nozione di vantaggio riguarda invece una concreta acquisizione di una utilità economica per l'ente e postula una valutazione ex post del beneficio concretamente conseguito dallo stesso.

Detti requisiti costituiscono quella che viene definita la cosiddetta "colpa di organizzazione" che giustifica l'attribuzione all'ente della responsabilità per la causazione dell'illecito.

Infine, deve trattarsi di reato commesso da un apicale o da un sottoposto.

1.3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai fini dell'esclusione della responsabilità

L'art. 6 del Decreto Legislativo n° 231/2001 prevede che l'ente, per non incorrere nella responsabilità *de qua*, deve dimostrare di avere adottato un efficiente sistema di controllo interno.

Si è già detto che, a tal fine, la norma impone due adempimenti:

- l'approvazione di un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza che verifichi continuamente tanto il rispetto del modello di cui sopra quanto la sua efficacia.

L'onere che grava sull'impresa è, però, di diversa intensità a seconda che il reato sia commesso da un soggetto in posizione apicale oppure da un sottoposto.

Nel caso di reati che si assumono commessi da soggetti apicali, è prevista l'esclusione della responsabilità dell'ente qualora questo fornisca la prova:

- a) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di avere affidato ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e

controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;

c) che le persone che hanno commesso il reato lo abbiano fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui sopra.

L'articolo prosegue descrivendo, al secondo comma, le esigenze che i modelli devono soddisfare, ossia:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per quanto attiene, infine, i soggetti sottoposti, l'ente risponde solo se la commissione del reato da parte del soggetto sottoposto sia resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

L'art. 7 richiede, relativamente ai soggetti sottoposti all'altrui direzione, che il modello preveda, in relazione alla natura, alla dimensione dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio, oltre che la verifica periodica dell'efficacia del modello, un compiuto e costante aggiornamento dello stesso e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.4. Le fonti per la costruzione del Modello: il Decreto e la sua integrazione, le linee guida di Confindustria e la elaborazione giurisprudenziale

L'art. 6, comma 3, del Decreto 231 stabilisce che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (o linee guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

In particolare, Confindustria ha pubblicato le proprie “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” già nel marzo 2002, provvedendo ad aggiornarle nel marzo 2008, nel luglio 2014 e da ultimo a giugno 2021 a seguito delle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute.

Le Linee Guida di Confindustria individuano uno schema fondato sui processi di Risk Management e Risk Assessment che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal d.lgs.231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere uniformate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, secondo il quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico 231 e del Modello;
- obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

Per la predisposizione del proprio Modello, la Società ha quindi espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del D.Lgs.231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del D. Lgs. 231/2001;
- delle linee guida predisposte da Confindustria;
- della elaborazione dottrinale e della giurisprudenza formatesi sino ad oggi.

1.5. Le sanzioni previste dal Decreto 231/01

Le sanzioni, in caso di accertata responsabilità dell'ente, sono classificate e disciplinate dagli artt. 9 e ss., mentre la loro previsione e quantificazione sono specificate per ogni singola violazione, nel relativo articolo.

Per l'individuazione specifica delle sanzioni conseguenti ad ogni tipologia di illecito, corre l'obbligo qui di seguito rilevare come siano previste dal Decreto 231, le sanzioni:

- sanzione pecuniaria, calcolata tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare, entro limiti definiti per legge. La sanzione può quindi variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo € 1.549.370,70 (aumentabile fino a 10 volte nel caso di abusi di mercato);
- sanzioni interdittive (applicabili anche in via cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a sette anni (con la precisazione che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. 231/01, "Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente") che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale evoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.P.A.

1. LA SOCIETA' RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.P.A.

E' il 1966 quando il Geom. Giuseppe Ricciardello, appena conseguito il diploma di geometra, ottiene l'iscrizione nell'apposito elenco provinciale con la qualifica di Direttore di Cantiere, iniziando l'attività di imprenditore nel settore delle opere pubbliche.

Sotto la guida del Geom. Ricciardello, l'Azienda inizia ad acquisire i primi appalti pubblici, eseguendo opere di modesta entità per conto di enti pubblici, per lo più locali.

Col passare degli anni, la società Ricciardello aumenta il proprio fatturato, realizzando opere con importi sempre più elevati ed annoverando tra i propri clienti importanti enti pubblici e privati quali ANAS, AUTOSTRADE, NATO ed RFI.

Parallelamente viene potenziata la struttura aziendale, ovvero uffici, officine, attrezzature e mezzi d'opera, maestranze specializzate e tecnici qualificati che operando in sinergia sia con i cantieri, sia con i professionisti degli enti suddetti, hanno contribuito all'ascesa della società Ricciardello nel settore degli appalti pubblici nazionali.

Le tecniche costruttive adottate, hanno sempre seguito lo sviluppo delle conoscenze nel campo strutturale, adattando di volta in volta la produzione agli standard qualitativi richiesti dalle varie committenze pubbliche.

Tra le grandi opere realizzate dalla società Ricciardello Costruzioni S.p.A., particolare importanza rivestono i lavori di completamento dall'Autostrada A20 ME-PA (Lotti 26 bis, 27 1° stralcio e 30 quater), appaltate dal Consorzio Autostrade Siciliane ed eseguite sotto l'alta sorveglianza dell'ANAS.

La società Ricciardello Costruzioni S.p.A. utilizzando con impareggiabile sinergia le proprie strutture amministrative, tecniche progettuali e di cantiere, è oggi fra le più importanti e qualificate imprese in ambito nazionale, per la realizzazione di opere di rilevante entità sia nel comparto pubblico che privato.

1.1. Il sistema di governance

Il sistema di governo e il funzionamento della Società sono assicurati dai seguenti organi:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Amministratore Unico;
- c) Collegio Sindacale;
- d) Organismo di Vigilanza;

a) L'assemblea dei Soci

È l'organo collegiale deliberativo della Società, nel quale si forma la volontà della stessa. L'Assemblea opera secondo le norme del Codice Civile e le previsioni dello Statuto Sociale.

b) L'Amministratore unico

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale tranne quelli espressamente riservati per legge e per statuto all'Assemblea degli Azionisti. La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione, spettano all' Amministratore Unico.

c) Collegio Sindacale

Il controllo della società è demandato al Collegio sindacale; si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, muniti dei requisiti di legge. Essi durano in carica per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il Collegio sindacale ha i poteri di cui all'art. 2403-bis c.c.

e) Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") è affidato il compito di vigilare sull'effettività e l'efficacia del funzionamento del Modello e delle procedure che lo

attuano, nonché di curarne gli aggiornamenti e la puntuale osservanza da parte di tutti quei soggetti ai quali le disposizioni del Modello e del Codice Etico sono dirette. L'OdV è nominato dall'assemblea della Società e può essere collegiale o monocratico, in carica per tre esercizi consecutivi; ad ogni scadenza, l'assemblea della società provvede al rinnovo delle cariche. Esso rimane comunque in carica, in regime di proroga, sino alla sostituzione. Le modalità di funzionamento sono dettagliate nel Regolamento dell'OdV. Nella sua attività l'OdV si raccorda costantemente con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per quanto di reciproca competenza al fine di garantire una adeguata vigilanza sul funzionamento del Modello.

2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL MODELLO

Il rischio è un'entità stimabile in termini economici, qualitativi o quantitativi.

Le dimensioni del rischio possono essere equiparate a quattro tipi di incertezza, quali:

l'incertezza Ambientale: Non conoscere l'ambiente in cui si opera, cioè l'insieme di tutti i soggetti che influenzano il sistema e ne sono influenzati;

l'incertezza Organizzativa: Non sapere come sono gestiti i processi; non sapere se il sistema «reale» dei poteri coincide con il sistema «formale» definito dall'amministrazione (organigramma); non accorgersi di eventuali monopoli interni all'amministrazione;

l'incertezza Etica: Non sapere in base a quali criteri (regole, valori, prassi suggerite dall'esperienza) vengono prese le decisioni all'interno dell'organizzazione;

l'incertezza nelle Relazioni: Mancata individuazione degli interessi privati che possono interferire con i processi pubblici; scarsa «qualificazione» dei fornitori e dei consulenti ecc.

Realizzare interventi di *Risk Assessment* significa quindi identificare, analizzare e valutare il rischio presente nell'ambito aziendale considerato, stimandone il valore e verificandone il livello di accettabilità. Va evidenziato che il rischio non è eliminabile ma riducibile grazie ad opportune misure di controllo, il rischio va delimitato ma non può essere eliminato, oltre certi livelli di controllo si può verificare che non esiste un beneficio perché l'inevitabilità del rischio non è comprimibile fino allo zero, insomma a

certi livelli a maggiori costi di controllo non vi è un incremento di benefici.

Tale valutazione consente di ordinare i vari rischi secondo priorità e poter orientare l'attenzione del *management* e la scelta di soluzioni di gestione.

In conformità al sistema di *risk management* il processo sottostante conduce all'adozione e attuazione di un efficace Modello di gestione che può essere articolato nelle seguenti fasi:

1. Analisi conoscitiva dell'azienda
2. Mappatura delle aree di rischio
3. Valutazione, costruzione e adeguamento dei sistemi di controllo
4. Progettazione, redazione e approvazione del Modello
5. Formazione, diffusione e aggiornamento del Modello

2.1. Analisi conoscitiva della azienda

Questa fase ha come finalità quella di individuare gli aspetti dell'organizzazione considerati peculiari ai fini della redazione di un efficace Modello.

Attraverso l'esame della documentazione storica dell'impresa, della situazione economico-contabile e dei processi aziendali, nonché con la somministrazione di questionari e interviste a soggetti in posizione apicale e subordinata, volti ad identificare le principali debolezze dell'organizzazione, è possibile identificare i rischi ai quali l'azienda va incontro.

L'intervista, infatti, rappresenta uno dei momenti più importanti nel processo di redazione del Modello, in quanto rappresenta lo strumento di collegamento tra l'analisi conoscitiva della Società e l'identificazione delle attività/processi sensibili.

A titolo esemplificativo, la documentazione da esaminare potrebbe essere costituita da:

- Atto costitutivo e Statuto
- CCNL applicato
- Visura storica della società
- Ultimi bilanci d'esercizio approvati

- Organigramma e mansionario
- Verbali di attribuzione deleghe e poteri
- Matrice deleghe e poteri
- Regolamenti operativi e procedure formali adottate
- Regolamenti interni
- Manuale della sicurezza e documento di valutazione dei rischi (DVR)
- Manuale della qualità
- Codice della privacy (GDPR)
- Eventuali certificazioni (qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro)

Tutta la documentazione raccolta dovrà essere archiviata e conservata dall'azienda per essere esibita qualora venga richiesta dagli organi competenti nell'ambito di un procedimento per responsabilità amministrativa per la Società ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Pertanto, i tipici strumenti di un corretto sistema di gestione del rischio sono:

Un Sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene alle attribuzioni di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica, alla descrizione dei compiti assegnati alle singole funzioni e ai singoli soggetti;

La proceduralizzazione dell'attività e delle azioni;

La tracciabilità di tutte le azioni, al fine di consentire l'individuazione di chi e cosa possa o debba fare, attraverso quali specifiche azioni e strumenti;

La separazione dei compiti fra coloro che svolgono le fasi cruciali di un processo;

Un uso ordinario di poteri autorizzativi e di firma, da assegnare in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali, eventualmente prevedendo, ove richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Formazione ed addestramento, quali componenti essenziali per la funzionalità dello stesso Modello;

Un valido ed efficace sistema di comunicazione, attraverso il quale possa crearsi la circolazione delle informazioni e dei flussi informativi all'interno dell'azienda, sia del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, sia di una conseguente azione di impegno

e consapevolezza da parte di tutti i soggetti operanti con o per l'azienda;

Un coinvolgimento di tutti i "destinatari" del Modello, da realizzarsi attraverso la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive; l'organizzazione di riunioni periodiche;

Il Codice Etico, quale documento rappresentativo dei principi morali ed etici che la società ritiene essenziali e non derogabili, sia per il corretto perseguimento della legalità aziendale, sia nell'ottica di una azione di prevenzione generale;

La progettazione di un efficace ed esaustivo sistema di controllo integrato, in grado di vigilare, contrastare, ridurre o, eventualmente, bloccare i rischi identificati.

Dalle richiamate azioni gestionali derivano, quindi, alcuni principi fondamentali quali:

- *"Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua"*, ossia per ogni operazione deve essere garantito un adeguato supporto documentale attraverso il quale possa procedersi, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, nonché l'individuazione di chi ha fisicamente autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;
- *"Nessuno può gestire in autonomia un intero processo"*; il che comporta che deve essere rigorosamente rispettato il principio di separazione dei compiti e delle funzioni;
- *"A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati"*;
- *"I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione"*;
- *"I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate"*.

2.1.2 Il sistema organizzativo

L'Azienda deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, protocolli ecc.) improntati ai seguenti principi di carattere generale:

- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Società e nei confronti dei terzi interessati);
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

I protocolli interni aziendali devono essere caratterizzati dai seguenti elementi:

- la distinzione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo stesso (c.d. segregazione delle funzioni);
- una traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. tracciabilità);
- un adeguato livello di formalizzazione. In particolare:

>> gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini di servizio resi disponibili a tutti i dipendenti;

>> chiara definizione dei protocolli operativi che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi di gestione delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della P.A.;

>> la suddivisione per fasi e distribuite tra più funzioni per le attività di selezione dei fornitori di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza degli omaggi e le altre attività a rischio di reato;

>> la definizione con chiarezza e precisione dei ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti;

>> la previsione e predisposizione di sistemi di valutazione del personale nella fase di selezione per le varie tipologie di rapporti di lavoro.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, devono, inoltre, essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e il controllo di gestione dell'Azienda nonché, in generale, la normativa applicabile.

2.1.3 Il sistema delle deleghe e delle procure

In linea generale, il sistema delle deleghe e delle procure deve essere caratterizzato

da elementi di certezza in relazione all'individuazione dei poteri attribuiti e consentire, quindi, al fine di prevenire la commissione dei reati, la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Per delega, si intende, quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, mentre la procura è, invece, il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto dell'Azienda rapporti con la P.A., devono essere forniti di delega formale in tal senso e/o di formale procura a rappresentare la Società negli atti con la **P.A.**;

- tutti coloro che:

- >> possono proporre, eseguire o esprimere pareri obbligatori per legge in relazione a operazioni sul capitale sociale, operazioni straordinarie, restituzione di conferimenti, distribuzioni di utili o riserve, od operazioni che possono comunque comportare un pregiudizio per i creditori;

- >> siano coinvolti nella predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni previste dalla legge e destinate ai soci o al pubblico;

- >> abbiano compiti relativi alla gestione dei rapporti con gli organi di controllo e con la società di revisione;

- >> abbiano compiti relativi alla gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza;

- >> comunque, tutti coloro che sono coinvolti in attività che possono causare le condotte previste nelle fattispecie di reati societari contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001, devono essere in possesso di specifica delega per l'attività da svolgere e/o di formale procura a rappresentare la Società negli atti aventi efficacia nei confronti dei terzi o delle autorità pubbliche;

- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;

- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una

posizione adeguata nell'organigramma;

- i poteri gestionali attribuiti con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:

>> i poteri del delegato, precisandone i limiti;

>> il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;

- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);

- con specifica procedura devono essere disciplinate modalità e responsabilità per garantire l'aggiornamento tempestivo delle deleghe e/o procure.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, segnalando eventuali variazioni nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

2.2 Mappatura delle aree di rischio

La mappatura delle aree di rischio deve servire ad individuare:

- **dove** (in quale area o settore di attività) è possibile che si annidi il rischio di commissione di reati;
- **chi** specificamente svolge un ruolo, sia attivo che passivo;
- **ad opera di chi** (cioè da parte di quali singoli soggetti fisici) è probabile che sia provocato un evento pregiudizievole per gli obiettivi di prevenzione indicati dal D.Lgs. 231/2001;
- **come**, concretamente, vengono poste in essere le azioni e le attività aziendali (e quindi come, materialmente, potrebbe essere consumato un eventuale reato);

- **perché** un determinato tipo di condotta, o l'espletamento di una determinata funzione, può essere più o meno a rischio di reato.

La mappatura delle funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto, con le relative valutazioni sul grado di rischio, costituisce l'elemento informativo base per l'impostazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché per ispirare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza. Per tali motivi, le valutazioni sul rischio di commissione dei reati presupposto devono essere periodicamente aggiornate, al fine di adeguare i controlli preventivi alle dinamiche del contesto aziendale.

La fase di mappatura rappresenta, quindi, il riferimento preliminare per la valutazione e l'analisi dei rischi reato all'interno della Società. Al termine della mappatura e dell'analisi, i risultati sono presi in considerazione nel presente Modello. Viene poi affidata a una seconda fase l'individuazione di misure preventive idonee a mitigare il livello di rischio entro un livello di bassa gravità ed in quanto tale "accettabile".

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di **rischio accettabile**. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere. Riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n° 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi di reati dolosi, è rappresentata da un: Sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE.

Per ciascun processo sensibile dovrà essere individuato il soggetto responsabile (*processowner*) e gli altri soggetti collegati.

Ultimata la fase di identificazione dei rischi, attraverso l'individuazione delle aree e dei processi sensibili, nonché dei soggetti coinvolti nelle attività, si procede alla valutazione dei rischi (*Risk Assessment*)

Per procedere alla misurazione del rischio, l'approccio più diffuso è di tipo qualitativo basato su due parametri che sono:

- la probabilità: stima il rischio che nello svolgimento di un'attività possa essere commesso un comportamento illecito;

- l'impatto: valutato sulla base del possibile danno derivante dalla realizzazione del reato e definito in relazione alle conseguenze che le sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 possono avere sull'azienda ed è valutato sulla base del possibile danno derivante dalla realizzazione del reato.

Il risultato della mappatura delle attività può essere illustrato da una matrice che, per ogni area sensibile, è caratterizzata da 5 livelli di impatto e di probabilità (da molto basso a molto alto)

Molto alto 5	5	10	15	20	25
Alto 4	4	8	12	16	20
Medio 3	3	6	9	12	15
Basso 2	2	4	6	8	10
Molto Basso 1	1	2	3	4	5
	Molto Basso 1				

Probabilità

legenda

16-25	9-15	5-8	2-4	1
Altissimo	rilevante	moderato	basso	quasi nullo

Con riferimento alla Matrice, i rischi su cui occorre intervenire tempestivamente sono quelli posizionati nella zona caratterizzata da un livello di probabilità e di

impatto "altissimo" e/o "rilevante", ma risulta comunque consigliabile intervenire anche su quei rischi posizionati sulla zona "moderato". Il criterio definitorio della rischiosità è legato a due variabili: effetto nel caso si verifichi ed elevato impatto.

Dopo aver catalogato tutti i processi aziendali secondo i risultati della matrice si procede all'elencazione di tali processi sensibili in ordine decrescente rispetto al livello di rischio valutato. In questo modo, in sede di predisposizione dei protocolli specifici, si darà maggior attenzione alle attività maggiormente a rischio reato.

Il processo decisionale che porta alla definizione del rischio "accettabile" deve comprendere anche un'accurata analisi del sistema di controllo attuato e dai protocolli specifici adottati dalla società.

Altri effetti dannosi verificabili potrebbero essere:

- un eventuale blocco o rallentamento dell'operatività aziendale;
- aggravii di tipo economico derivanti da perdite di contratti, applicazioni di sanzioni o penali, riduzione di efficienza nello svolgimento delle attività aziendali ecc.;
- possibili danni reputazionali con impatto sull'organizzazione interna (capacità di acquisizione di nuove linee di finanziamento o di mantenimento di quelle esistenti, deterioramento relazioni con clienti o fornitori esistenti ecc.).

Tale metodologia di analisi è applicata sia nel caso dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 sia nel caso di infrazioni a quanto definito dalla legge 190/2012 e s.m.i., ovviamente fatto salvo l'impatto delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste espressamente per il solo Decreto 231/01.

La **gestione del rischio** (*risk management*) è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo.

2.3 Valutazione, costruzione adeguamento dei sistemi di controllo

Il processo di *Risk Management* si completa con:

- la valutazione del sistema di controlli preventivi, se presente in azienda;
- il suo adeguamento, quando necessario, o la sua costruzione quando la società ne sia sprovvista.

Sulla base dell'analisi dei rischi dovranno essere implementate le procedure ed i controlli conseguenti al fine di valutare l'adeguatezza dei protocolli esistenti e l'eventuale necessità di integrazione o modifica, ovvero la loro attitudine a prevenire comportamenti illeciti (o comunque a ridurre il rischio ad un livello accettabile) e ad evidenziarne l'eventuale commissione.

Sono quindi identificati i protocolli necessari per ridurre ad un livello accettabile il rischio di commissione di reato identificato.

In particolare, per ciascuna area sensibile/processo sono stati valutati i seguenti elementi:

1. i rischi di commissione di reato associati;
2. il sistema dei controlli (protocolli) esistenti;
3. gli eventuali ulteriori protocolli ritenuti utili per il rafforzamento dei controlli.

A conclusione di tale analisi e dei protocolli esistenti si procede ad una valutazione (*gap analysis*) dello scostamento tra la situazione in essere dei protocolli e di quella ritenuta ottimale per assicurare il rischio ad un livello "accettabile", e si individuano le azioni necessarie per porre in essere tali presidi e protocolli, i responsabili della loro attuazione nonché i termini previsti per la loro attuazione.

La *gap analysis* è finalizzata ad individuare le azioni con cui aggiornare e perfezionare le procedure aziendali ed il sistema di controllo interno, oltre a quelle con cui valutare l'efficacia delle procedure già esistenti che sono emerse dal raffronto. In tal modo, per ogni processo ritenuto sensibile si evidenziano le *gap*, cioè le carenze procedurali che possono rendere possibile la consumazione di reati e, comunque, facilitarne la commissione, individuando i processi da verificare il grado di rischio e la tempestività delle verifiche.

Sulla base dei risultati della *Gap Analysis*, delle interviste con i responsabili di funzione e della *gap analysis* devono essere individuate le azioni finalizzate all'introduzione o all'integrazione di presidi che migliorino l'organizzazione sotto il

profilo della prevenzione e deve essere indicata la tempistica per l'adeguamento.

Al termine di tale attività, dovranno essere valutate le eventuali criticità riscontrate e andrà predisposto un Piano atto a risolvere i *gap* emersi e sarà compito dell'OdV monitorarne il suo completamento.

2.4 Progettazione, redazione e approvazione del modello

La fase conclusiva è rappresentata dalla redazione del Modello che deve fare riferimento alle seguenti attività:

- Mappatura delle aree a rischio;
- Individuazione e descrizione dei principali controlli e delle procedure interne;
- Individuazione dell'Organismo di Vigilanza;
- Definizione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- Procedure di formazione del personale;
- Previsione di un sistema disciplinare;
- Adozione di un Codice etico.

La struttura tipica di un modello di gestione prevede:

- una parte di carattere generale contenente: i tratti salienti della normativa di riferimento (d.lgs. n° 231/2001), l'approccio metodologico utilizzato, la struttura organizzativa dell'ente di riferimento, le aree di rischio rilevate, le indicazioni sull'organismo di vigilanza, il sistema disciplinare applicato, l'attività formativa e informativa sul modello, le verifiche e l'aggiornamento del modello;
- una parte di carattere speciale per ciascun reato presupposto rilevato a seguito della valutazione dei rischi contenente: la descrizione della tipologia di reato-presupposto, le aree di rischio aziendale individuate, i principi di comportamento che i soggetti interni devono adottare.

Il modello deve essere approvato con apposita delibera dall'assemblea della società. Sono destinatari del Modello tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi aziendali; al riguardo, sono annoverati i componenti degli organi sociali aziendali, i dipendenti aziendali, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

2.5 La struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", da singole "Parti Speciali" e dagli Allegati di seguito citati.

La Parte Generale è deputata alla introduzione generale in tema di responsabilità amministrativa degli enti (presupposti e funzioni), alla descrizione della compagine societaria, al ruolo e alle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, al Modello di organizzazione, gestione e controllo concretamente adottato dalla Società.

La Parte Speciale è stata predisposta per categorie di reato, contenenti gli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001, con la specifica individuazione a margine dei profili di rischio-reato potenziali applicabili a RICCIARDELLO, a seguito dell'identificazione dei processi societari "sensibili".

Costituiscono parte integrante del Modello adottato da RICCIARDELLO i seguenti documenti riportati in allegato:

- Allegato 1: elenco reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001
- Allegato 2: Codice Etico

2.6 I destinatari del Modello

Sono destinatari del presente Modello (di seguito i "Destinatari") e, come tali, nell'ambito delle specifiche responsabilità e competenze (ad integrazione di quanto già rappresentato nel paragrafo 1.1), sono tenuti alla sua conoscenza e al suo rispetto:

- l'Amministratore Unico e, comunque, tutti coloro che svolgono anche di fatto funzioni di rappresentanza, gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- tutti i componenti del Collegio Sindacale;
- tutti i dipendenti e i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a

qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;

- tutti coloro che, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima;
- tutti coloro che intrattengono rapporti onerosi o anche gratuiti di qualsiasi natura con la società (ad es. consulenti, fornitori e terze parti in genere).

La Società disapprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora la condotta sia realizzata nella convinzione che essa persegua, anche in parte, l'interesse della Società o con l'intenzione di arrecarle un vantaggio.

2.7 Protocolli

La Società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 c. 2 lett. b) D.Lgs. 231/2001, ha elaborato **specifici protocolli** che contengono un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato.

I Protocolli previsti per le singole aree di rischio 231 sono inseriti nella Parte Speciale del Modello a cui si rimanda.

I Protocolli si ispirano ai seguenti principi fondamentali:

- livelli autorizzativi chiari e definiti sulla base del sistema dei poteri adottato dalla Società;
- segregazione delle funzioni al fine di garantire che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo aziendale: il soggetto che autorizza un'operazione è diverso da chi la esegue e da chi la controlla;
- controlli specifici di correttezza, accuratezza, completezza e conformità;
- documentabilità e tracciabilità dei controlli e dell'intero processo decisionale.

Al fine di garantire effettività ai principi di comportamento e controllo contenuti nei protocolli, la Società ha avviato la formalizzazione di procedure operative nelle principali aree di rischio 231 evidenziate, che recepiscono nel dettaglio le singole disposizioni e che, una volta adottate verranno diffuse dalla Società e consultabili da tutti i dipendenti.

L'elenco aggiornato delle procedure aziendali adottate dalla Società sarà tenuto ed archiviato presso l'ufficio preposto.

2.8 Codice Etico

La definizione dei protocolli si completa e si integra con i principi contenuti nel Codice Etico – il cui contenuto è dettagliato nel documento **Allegato 2** al presente Modello - che riassume tutti gli elementi sui quali si fondano l'identità e la cultura aziendale a cui la Società intende uniformare la gestione delle proprie attività in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato disciplinate dal D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico definisce i principi e i valori etici nonché le regole fondamentali di condotta alle quali devono conformarsi i comportamenti di tutti i dipendenti e dell'organo amministrativo della Società, nonché dei Soggetti Terzi che agiscono per conto della Società (consulenti, fornitori appaltatori ecc.).

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello e viene distribuito a tutti i Destinatari dello stesso.

La eventuale violazione delle regole del Codice Etico può essere soggetta all'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al capitolo relativo del presente Modello.

Il Codice viene inoltre reso disponibile ai Terzi, ai quali viene richiesto il rispetto dei principi in esso contenuti, mediante sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

2.9 Il Catalogo dei reati presupposto

Si è già detto che l'elenco completo di tutti i reati che, allo stato, costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti è contenuto nel Decreto, come via via integrato e sono compendiate nell'allegato 1 del Modello.

Invece, con specifico riferimento alle attività svolte da RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.A., i reati presi in considerazione nella parte speciale del Modello sono unicamente quelli che, a seguito dell'attività di Risk Assessment 231, hanno mostrato presupposti sufficienti al rischio di commissione.

Ad ogni reato dotato di presupposti sufficienti è stato assegnato un grado di impatto variabile tra BASSO, MEDIO e ALTO.

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Il ruolo e le funzioni dell'OdV

Il Decreto 231 riconosce, tra i soggetti da coinvolgere negli adempimenti di “compliance” in senso lato, un ruolo centrale all’Organismo di Vigilanza, definito dal Decreto come “Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo” con il compito di “Vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento” (art. 6 comma 1, lett. b) D. Lgs 231/01).

Deve precisarsi che tale organo, in quanto organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, è incaricato dall’ente a svolgere compiti di supporto e – soprattutto – di vigilanza in ordine alla predisposizione, al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del modello di organizzazione e gestione.

Le funzioni dell’Organismo di Vigilanza possono essere così sintetizzate:

- attività di vigilanza e monitoraggio del Modello;
- valutazione circa l’adeguatezza del Modello, intesa come efficacia nella prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- analisi dello stato di aggiornamento e promozione del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione di specifici suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello (nell’ipotesi in cui emergano dalle analisi effettuate periodicamente dei cambiamenti normativi, organizzativi, di business che possono intervenire nell’organizzazione, tali da rendere necessario o opportuno effettuare correzioni), nonché attraverso successive verifiche dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
- definizione di un piano annuale di verifiche coerenti con il Modello e con i piani di Audit sui Protocolli di prevenzione;
- gestione dei flussi informativi da e verso l’Odv;
- ricezione di eventuali segnalazioni in merito alla violazione del Modello o del Codice Etico nell’ambito del sistema di Whistleblowing.

L’OdV è, all’uopo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e deve instaurare una relazione comunicativa efficace con gli organi sociali.

Le modifiche e integrazioni del Modello, su proposta motivata da parte dell’OdV, sono rimesse alla competenza dell’Amministratore Unico.

3.2. L'Organismo di Vigilanza all'interno della RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.p.A.

A presidio del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Codice Etico aziendale, è stato istituito all'interno della Società un Organismo di Vigilanza attualmente monocratico, con la possibile previsione di adottare in seguito un OdV collegiale, le cui funzioni siano svolte da soggetti dotati di particolari requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e comprovata esperienza e competenza specifica nei settori societario, manageriale, giuridico e, segnatamente, di tipo penalistico, al fine di accompagnare l'ente verso una sempre più approfondita e strutturata organizzazione e gestione del rischio aziendale, volta alla prevenzione dei reati.

L'OdV è a disposizione di chiunque intenda segnalare violazioni del Modello e/o del Codice Etico, all'indirizzo di posta elettronica odv@ricciardello.it.

La descrizione delle funzioni svolte dall'OdV, nonché le modalità di comunicazione "istituzionale" nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – i cosiddetti flussi informativi verso l'OdV - sono analiticamente descritte all'interno di un apposito documento (Procedura) approvato dall'assemblea societaria. Potranno essere individuati, altresì, uno o più soggetti interni alla Società (Referenti 231) con i quali l'OdV potrà interfacciarsi ed al/ai quali potrà presentare osservazioni, proposte e segnalazioni. I Referenti 231 tengono costantemente informato, l'OdV sull'evoluzione delle attività nelle relative aree di competenza ritenute sensibili ai fini del decreto 231, fermo restando che l'obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti e collaboratori che vengano in possesso di notizie relative alla violazione del modello organizzativo o alla commissione dei reati, in specie all'interno dell'ente, ovvero a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento che l'ente è tenuto a emanare e rispettare nell'ambito del Modello disegnato dal decreto 231 (ed in particolare del Codice Etico).

3.3. La composizione e i requisiti dell'organismo di vigilanza

Per quanto concerne la possibile composizione dell'OdV, la dottrina e la prassi hanno elaborato diverse soluzioni, in ragione delle caratteristiche dimensionali ed operative dell'Ente, delle relative regole di corporate governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici. Sono pertanto ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'Ente, che l'attribuzione dei compiti

dell'OdV ad organi già esistenti. Del pari, possono presceglersi sia strutture a composizione collegiale che monosoggettiva. Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

Tuttavia, in assenza di riferimenti normativi, la concreta costituzione dell'Organismo di Vigilanza è rimessa all'iniziativa organizzativa dell'Ente, sempre in funzione del quadro delineato dal Decreto. Tale Organo pertanto potrà essere sia collegiale sia monocratico.

RICCIARDELLO ha previsto che l'OdV è nominato con delibera dell'assemblea della società, a seguito di un preventivo bando pubblico e rimane in carica per gli esercizi stabiliti dalla stessa delibera di nomina.

In occasione della nomina, sono determinate le adeguate risorse finanziarie annue di cui l'OdV dispone per assolvere le proprie funzioni e il compenso annuo spettante all'Organismo medesimo.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dalla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità, la cui ricorrenza e permanenza verranno di volta in volta accertate dall'Amministratore Unico.

In primis, l'Organismo di Vigilanza, ai fini della valutazione del **requisito di autonomia e indipendenza**, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica, non dovranno:

- trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con la Società;
- rivestire incarichi esecutivi o delegati dall'organo amministrativo;
- svolgere, all'interno della Società, funzioni di tipo esecutivo direttamente connesse al business e/o attività di gestione operativa della Società, con poteri di firma singola. Qualora i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e, comunque, tale da non poterli configurare come dipendenti da organi esecutivi;
- avere rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti degli organi sociali, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza con firma singola, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché con persone che esercitano – anche di fatto – la gestione e il controllo della Società.

Inoltre, la Società ha stabilito che l'OdV deve essere in possesso dei **requisiti di**

professionalità e di onorabilità di cui all'art. 109 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere nominato tra soggetti con professionalità adeguata in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali e non devono (condizioni di ineleggibilità):

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per un tempo non inferiore a un anno;
 1. per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 2. per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 3. per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 4. per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 5. per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- aver svolto funzioni di amministratore esecutivo nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza, in imprese:
 - sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
- trovarsi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c. comma 1 lett. a), b) e c) e, nello specifico:

a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);

b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c. coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle Società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'eventuale revoca dell'Organismo di Vigilanza potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza e le intervenute cause di ineleggibilità sopra riportate.

Costituiscono giusta causa di revoca dei dell'OdV:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- la violazione dei doveri di riservatezza;
- la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino l'indipendenza e l'autonomia;

La revoca del mandato dovrà, in ogni caso, essere deliberata dall'assemblea della società con atto che specifichi chiaramente i motivi della decisione intrapresa.

L'Organismo di Vigilanza decade dalla carica nel momento in cui viene a trovarsi successivamente alla nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c. comma 1 lett. a), b) e c)
- condannato con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate.

Costituiscono inoltre cause di decadenza dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 6 delle

condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

- l'applicazione di una delle pene per i reati di cui ai numeri da 1 a 6 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D. Lgs. settembre 2011, n° 159 e successive modificazioni e integrazioni delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF).

Costituiscono, infine, ulteriori cause di decadenza dell'OdV rispetto a quelle precedentemente delineate l'esser condannato, anche con sentenza non definitiva o emessa ex artt. 444 e ss cpp (patteggiamento) o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01.

Si precisa che la decadenza dalla carica di componente dell'OdV opera automaticamente sin dal momento della sopravvenienza della causa che l'ha prodotta, fermi restando gli ulteriori obblighi sotto descritti.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte dell'Assemblea della Società diviene efficace solo in seguito al rilascio di una formale accettazione per iscritto dell'incarico che contenga altresì una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti rescritti dal Modello ed in particolare quelli di eleggibilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

L'Organismo di Vigilanza può rinunciare alla carica in qualsiasi momento, previa comunicazione da presentarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

In caso di sopravvenuta causa di decadenza dalla carica, l'OdV deve darne immediata comunicazione per iscritto all'Amministratore Unico e per conoscenza al Collegio Sindacale ed agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza medesimo, qualora sia collegiale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza dell'OdV, l'Amministratore Unico provvede a deliberare la sostituzione, senza ritardo.

3.4 L'obbligo di riservatezza

I componenti dell'OdV sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni.

Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

Essi assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e si astengono, inoltre, dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli di cui all'Art. 6 del D.lgs. 231/2001 o, comunque, per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia.

L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

3.5 Attività di verifica e controllo

Al fine di dar corso alla attività di verifica e controllo che gli è propria, l'ODV:

- a) verifica l'efficienza e l'efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001;
- b) verifica il rispetto del Sistema di Controllo Esistente e dei Protocolli previsti dal Modello e rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i Responsabili dei vari processi, oltre al Sistema Procedurale;
- c) effettua verifiche periodiche mirate su determinate operazioni compiute dall'azienda e relative ad un'area c.d. "sensibile";
- d) svolge, direttamente o attraverso risorse interne e/o esterne, attività ispettiva rivolgendosi direttamente alla funzione aziendale che ha curato l'Operazione, acquisisce copia di tutta documentazione disponibile, svolge colloqui diretti con i responsabili dell'Operazione, discute con essi delle eccezioni eventualmente riscontrate, propone eventuali azioni correttive;
- e) ha accesso a tutti i documenti riguardanti il Modello ed il Sistema Controllo Esistente nel suo complesso.

Scopo di queste attività è quello di verificare l'effettività del Modello, la sua idoneità a prevenire i rischi e la correttezza con cui sono state compiute le operazioni sensibili. Al fine

di una maggiore efficienza e rapidità l'OdV si avvale della Funzione di internal audit, se nominata.

3.6 Attività di informazione, aggiornamento e coordinamento

Al fine di mantenere aggiornata l'informazione a tutti i livelli relativa al D.Lgs 231, al Modello ed alla loro evoluzione, l'OdV:

- a) predispone e aggiorna, coordinandosi con la Funzione aziendale preposta, lo spazio web di RICCIARDELLO COSTRUZIONI Spa contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs 231/2001 ed al Modello;
- b) verifica la mappatura delle Attività Sensibili;
- c) organizza e monitora le iniziative per la diffusione e la comprensione del Modello e predispone l'eventuale documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o materiale informativo sul Modello;
- d) si coordina con le altre Funzioni Aziendali per:
 - il miglior monitoraggio delle attività più sensibili;
 - la programmazione dell'informazione e della formazione del personale;
 - la adozione di eventuali sanzioni da parte della Direzione del personale;
 - la diffusione più consona del Modello e del Codice Etico;
- e) formula le proposte di aggiornamento ed adeguamento del Modello adottato a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del Modello, di significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle proprie attività o a seguito di modifiche normative.

3.7 Attività di reporting

L'attività di reporting costituisce l'esito finale delle attività posta in essere dall'OdV che con essa indicherà:

- a) carenze, eccezioni, violazioni rilevate nel corso delle attività di verifica;
- b) suggerimenti, raccomandazioni per porre rimedio a quelle carenze ed eccezioni che non costituiscono violazioni;
- e) eventuali violazioni al Modello;

d) proposte di modifiche, aggiornamento, implementazioni del Modello.

L'attività di reporting si svolge verso la Società, in tale ambito l'OdV riferisce alla Società ovvero ai responsabili delle operazioni sottoposti a verifiche e controlli circa carenze, eccezioni riscontrate, suggerimenti e raccomandazioni e, conseguentemente, accerterà che quanto suggerito venga effettivamente attuato.

In caso di violazioni l'OdV potrà confrontarsi con la Direzione del Personale per la sanzione da irrogare al soggetto responsabile.

L'attività di reporting si svolge verso il vertice societario.

In tale ambito l'OdV riferisce in merito all'esito delle verifiche periodiche, all'attuazione del Modello, alle proposte di sue eventuali modifiche e/o implementazioni, alle violazioni del Modello (con particolare riferimento a quelle che possano comportare l'insorgere di una responsabilità della Società), e ogni altre notizia significativa raccolta durante le attività svolte, mediante un'apposita relazione annuale scritta avente per oggetto tutti i dati emersi nel corso dell'anno sull'attuazione, diffusione e rispetto del Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle funzioni attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esso richiesti, l'OdV può avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, delle altre strutture interne della Società, così come di consulenti esterni.

3.8 Reporting nei confronti dell'OdV

Dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, anche proveniente da terzi, attinente all'aggiornamento del Modello nelle attività a rischio. In particolare, deve essere portata a conoscenza ogni e qualsiasi informazione relativa alla commissione e/o tentativo di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 o comunque relativa a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate da RICCIARDELLO COSTRUZIONI Spa e contenute nel Codice Etico e nel Sistema di Controllo Esistente.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione ed, in ogni caso, sarà loro assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni pervenute devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio,

il cui accesso è consentito soltanto all'OdV.

Devono essere inoltre obbligatoriamente trasmesse all'OdV:

- 1) le notizie e i documenti relativi ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello, alle sanzioni irrogate, ovvero ai provvedimenti di archiviazioni completi di motivazione;
- 2) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs 231/2001,
- 3) i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo da cui potrebbero emergere dei profili di criticità rispetto all'osservanza del Modello.

In sintesi, tutti i dipendenti ed i terzi interessati possono effettuare segnalazioni all'OdV sulla commissione o sul tentativo di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e, in genere, su comportamenti rilevati che in qualche modo contrastino con le Regole aziendali.

Le segnalazioni devono essere indirizzate a: odv@ricciardello.it

L'Organismo di Vigilanza e, per quanto di competenza, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, valutano tempestivamente le segnalazioni ricevute, anche anonime, e dispongono le eventuali azioni da attuare.

Di norma le segnalazioni pervenute al RPCT sono valutate e l'eventuale fase istruttoria viene eseguita:

- se ritenute urgenti, entro 10 giorni lavorativi dalla segnalazione;
- negli altri casi, entro 30 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Le eventuali azioni conseguenti sono disposte nei termini necessari, in funzione della tipologia di azione richiesta, che in taluni casi può comportare anche un opportuno approfondimento della istruttoria iniziale.

Nel caso di segnalazioni di violazioni del Modello relative ai dipendenti, l'istruttoria è svolta dall'OdV per i reati e le violazioni 231, dal RPC per i reati e le violazioni PTPCT, congiuntamente nel caso di reati e violazioni che riguardano entrambe le normative, sulla base della preventiva contestazione della violazione al soggetto responsabile interessato e delle controdeduzioni da quest'ultimo presentate, nel rispetto delle

disposizioni contenute nell'art. 7, L. 20 maggio 1970 n. 300 e nel Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro.

RICCIARDELLO COSTRUZIONI Spa garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Azienda o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Colui che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Ai fini di un maggiore presidio delle aree a rischio di reato, sono anche previsti specifici flussi informativi periodici. Devono pertanto essere trasmessi periodicamente dalle strutture competenti i flussi periodici di seguito indicati ed il rispetto delle procedure adottate per le varie attività:

- Elenco dei contratti attivi stipulati nel periodo, ivi incluse eventuali proroghe/rinnovi/varianti di contratti pregressi.
- Elenco delle trattative in corso, ivi incluse eventuali proroghe/rinnovi/varianti di contratti pregressi;
- Elenco delle gare in corso e di quelle aggiudicate.
- Elenco dei contratti passivi stipulati nel periodo, ivi incluse consulenze, patrocini legali, eventuali proroghe/rinnovi/varianti di contratti pregressi.
- Elenco degli ordini stipulati nel periodo, ivi incluse eventuali proroghe/rinnovi/varianti di ordini pregressi.
- Elenco incrementale dei provvedimenti sul personale (assunzione, distacco, licenziamento /dimissione/cessazione di distacco, passaggio di livello, una tantum, incrementi di stipendio, ecc).
- Elenco dei procedimenti sanzionatori svolti e ed eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti/distaccati/collaboratori/consulenti) ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

- Registro aggiornato delle dichiarazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse e delle altre dichiarazioni previste dal Modello 231, con evidenziazione di eventuali dichiarazioni mancanti o non aggiornate.
- Elenco delle fatture pagate in assenza di un corrispondente ordine di acquisto.
- Elenco dei movimenti di cassa contante.
- Elenco dei movimenti delle carte di credito aziendali (prepagate e non).
- Elenco delle spese sostenute dai singoli componenti degli organi sociali.
- Elenco delle spese inerenti sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza.
- Non conformità, osservazioni e opportunità di miglioramento aperte e stato delle relative azioni correttive.

Nell'individuazione dei processi elencati si dovrà valutare l'attinenza dei processi con il rispetto delle procedure alla base delle decisioni e delle scelte, se del caso le stesse procedure potranno essere soggette a modifica per renderle più rispettose delle esigenze di idoneità del modello.

Inoltre, periodicamente i responsabili delle strutture aziendali, mediante un processo di autodiagnosi sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello, il rispetto dei principi di controllo e comportamento e delle norme operative, segnalando le eventuali criticità ed i comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel Modello e le motivazioni che hanno reso necessario ed opportuno tale scostamento, nonché l'adeguatezza delle azioni risolutive adottate. Le attestazioni periodiche vengono trasmesse all'OdV e al RPCT.

L'OdV e il RPCT definiscono, ciascuno per quanto di competenza, le responsabilità, le modalità, i contenuti e la frequenza dei suddetti flussi nonché degli ulteriori flussi informativi che devono pervenire agli stessi.

3.9 Controlli periodici

Oltre all'attività di vigilanza continua sull'effettiva applicazione del Modello e sulla sua adeguatezza, periodicamente l'OdV svolge specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati, eventualmente avvalendosi anche di soggetti terzi aventi adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

Periodicamente, soprattutto nell'ambito delle aree di attività sensibili, l'OdV effettua verifiche, mediante tecniche campionarie, mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da RICCIARDELLO COSTRUZIONI Spa, i cui risultati devono essere comunicati agli Organi Sociali. Inoltre effettua ricognizioni sulle attività aziendali ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio.

In particolare, relativamente alla verifica dell'osservanza del Modello, l'OdV verifica:

- l'esistenza di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello;
- l'effettiva operatività posta in essere nelle aree delle attività "sensibili";
- le presunte violazioni delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico.

L'OdV elabora annualmente il programma delle attività di vigilanza, di concerto con il RPCT per ciò che concerne la prevenzione della corruzione, in coerenza con i principi e i contenuti del Modello e ne coordina l'effettiva attuazione, verificando periodicamente la risoluzione delle situazioni di non conformità rilevate. Qualora lo ritenga necessario, l'OdV potrà inoltre svolgere interventi non programmati in aree specifiche.

4. II SISTEMA DISCIPLINARE

4.1 Principi di comportamento

Fermo restando che ogni dipendente, collaboratore, amministratore, socio, visitatore e soggetto che comunque abbia a che fare con la Società è tenuto a rispettare il presente modello nel suo complesso e che gli è assolutamente vietato commettere (segnalando altresì la commissione da parte di altri) gli illeciti penali previsti, ferme restando altresì tutte le disposizioni precedenti contenute nel presente modello, sono specificamente ed espressamente prescritti i seguenti principi di comportamento, stabiliti in termini generali e che devono pertanto essere adattati ad ogni peculiare circostanza e situazione; inoltre, anche i seguenti principi devono ritenersi integrati con tutte le condotte che in qualsiasi modo appaiono idonee a scongiurare la realizzazione dei reati indicati e con tutte le altre previsioni del presente Modello e precedentemente descritte

1. È vietato commettere qualsivoglia comportamento idoneo ad integrare una qualsiasi fattispecie di reato, anche al di fuori di quelli previsti ed elencati dal presente modello.
2. Ogni violazione del presente modello, da chiunque accertata o sospettata, deve essere riferita senza ritardo all'Organismo di Vigilanza.
3. Ogni accordo, pattuizione o convenzione di qualsiasi tipo fra soggetti interni, fra soggetti esterni e fra un soggetto interno ed uno esterno alla Società deve avvenire in forma ufficiale, essere approvato dall'Amministratore Unico o dai soggetti a ciò delegati con formale procura e deve avere forma scritta, così come deve avvenire in forma scritta anche tutta la contrattazione o corrispondenza che precede la stipula dell'accordo stesso.
4. Sono vietati ogni situazione, comportamento o accordo idonei a creare una situazione di conflitto di interessi interno alla Società o di accumulo di potere in capo alla stessa persona. A tal fine, i poteri di firma, i poteri economici e i poteri operativi devono essere divisi il più possibile fra le cariche sociali (in particolare i primi due dai secondi).
5. Ogni movimentazione economica all'interno, verso l'interno e verso l'esterno della Società deve essere documentata e motivata. I compensi di ogni dipendente della Società sono stabiliti per iscritto e sono modificabili esclusivamente con la medesima modalità, così come i compensi di ogni collaboratore o consulente esterno. E' espressamente vietata ogni elargizione di compensi di ogni tipo nei confronti di tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti.
6. È vietata altresì ogni elargizione di denaro o promessa di lavoro o altra utilità a pubblici funzionari (ivi compresi pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio), o agli amministratori, ai soggetti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società, a loro familiari o amici o conoscenti; è parimenti vietata ogni forma di omaggio o regalo offerto o ricevuto (o promessa di esso), che non rientri, nei limiti del valore modesto, nei fini solidaristici o di pubblicizzazione della Società.
7. È vietato destinare le somme ricevute da organismi pubblici (sia nazionali che comunitari) quali erogazioni, finanziamenti o contributi a scopi diversi da quelli per i quali sono state percepite.
8. Ogni dichiarazione resa al fine di ottenere le somme di cui sopra deve essere assolutamente veritiera e documentabile.
9. Nessuna movimentazione di denaro può avvenire in contanti.

10. I rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le società esterne, a qualsiasi fine e con qualsiasi modalità essi avvengano, sono tenuti da un numero limitato di soggetti espressamente incaricati, di volta in volta, in forma ufficiale e documentata. Qualora le comunicazioni avvengano per via telematica, deve essere consentita l'individuazione del mittente attraverso un sistema di username e password.

11. È vietato violare le misure volte alla tutela della riservatezza dei soggetti che segnalano condotte illecite e violazioni del modello.

12. Sono vietate misure discriminatorie o ritorsive nei confronti dei soggetti che segnalano condotte illecite e violazioni del modello; laddove adottate le stesse si intendono affette da nullità espressa e devono essere segnalate all'Inps.

13. L'Organismo di Vigilanza verifica continuamente il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente modello e segnala immediatamente all'Amministratore Unico ogni violazione; l'Organismo di Vigilanza opera rispettando le disposizioni di cui al paragrafo ad esso relativo.

14. I soci, l'organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza e la società di revisione e/o il Revisore Unico possono accedere in qualsiasi momento alle informazioni necessarie per l'espletamento della loro funzione e per le esigenze di controllo sussistenti, rispettando la riservatezza dei soggetti coinvolti e le norme in materia di privacy.

15. La Società verificherà periodicamente anche mediante strutture e società specializzate in sicurezza informatica per verificare la corretta gestione dei sistemi informatici e telematici, l'assenza di violazioni dei sistemi medesimi, nonché l'assenza di accessi abusivi.

16. I soggetti apicali devono attentamente e costantemente controllare il comportamento dei soggetti ad essi sottoposti, verificando che non commettano violazioni del presente Modello e riferendo ogni illecito nonché ogni situazione di possibile rischio.

17. Devono essere rispettate tutte, senza esclusione alcuna, le norme a tutela della prevenzione degli infortuni sul lavoro e quelle in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sul loro rispetto vigilano, le figure individuate e nominate tra cui il responsabile della sicurezza sul lavoro, gli R.S.P.P. cui vengono conferite le deleghe di poteri e responsabilità (che predispongono i piani di sicurezza). Oltre il medico competente ex D. Lgs.vo 81/2008 nominato.

18. Tutte le operazioni a rischio devono, possibilmente, essere svolte da due o più persone.

19. Devono essere assunte precise informazioni circa i fornitori e tutti i collaboratori e

consulenti esterni prima di concludere il relativo contratto o conferire l'incarico, con particolare riferimento alla loro attendibilità commerciale e professionale.

20. Del pari, devono essere assunte specifiche informazioni relativamente ad ogni dipendente prima della sua assunzione; in particolare, ne deve essere valutata l'attitudine al crimine tramite acquisizione di autocertificazioni (carichi pendenti e altro), e successivi controlli con particolare attenzione alle fattispecie di reato previste nel presente Modello per le quali la persona abbia riportato precedenti condanne.

21. Tutta la documentazione relativa alla Società, ivi compresa quella relativa alle presenti prescrizioni, deve essere in qualsiasi momento controllabile e verificabile; la sua organizzazione e la sua archiviazione devono essere improntate alla massima tracciabilità.

4.2 Le sanzioni

L'art. 6 comma 2 lettera e) (per i soggetti apicali) e l'art. 7 comma 4 lettera b) (per i sottoposti) del D. Lgs 231/2001 prevedono la necessaria predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni indicate nel Modello.

La predisposizione di un sistema sanzionatorio è, dunque, una delle condizioni essenziali per assicurare l'effettività del Modello.

L'obiettivo della predisposizione di un sistema disciplinare sanzionatorio è quello di scoraggiare la commissione di pratiche criminose da parte del personale della Società e degli altri destinatari, punendo condotte contrarie ai principi di comportamento previsti dal Modello, dal Codice Etico e dalle procedure aziendali, comprese le Linee guida – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing).

In quest'ultimo caso, si tratta di condotte che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D. Lgs. 231/01, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali della Società.

I soggetti potenzialmente destinatari dei provvedimenti disciplinari sono principalmente il "Personale apicale" e il "Personale sottoposto ad altrui direzione", così come definiti dal D.lgs. 231/01.

Tra i suddetti soggetti sono, in particolare, da ricomprendersi:

- Il prestatore di lavoro subordinato: art. 2094 c.c.;

- Tutte le categorie di prestatori di lavoro distinte in: dirigenti, quadri, impiegati e operai, ai sensi dell'art. 2095 c.c.;

- ove non ostino imperative norme di legge, tutti i "portatori di interesse" tra cui anche gli amministratori e i collaboratori esterni della Società.

Il Sistema Disciplinare si inquadra nell'ambito dei più generali obblighi di diligenza ed obbedienza del lavoratore, previsti dai seguenti articoli del Codice Civile:

- Art. 2104 c.c.: Diligenza del prestatore di lavoro;
- Art. 2105 c.c.: Obbligo di fedeltà;
- Art. 2106 c.c.: Sanzioni disciplinari;
- Art. 2118 c.c.: Recesso dal contratto a tempo indeterminato;
- Art. 2119 c.c.: Recesso per giusta causa

ed integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, il più generale sistema sanzionatorio disciplinato dalla normativa giuslavorista pubblica e privata.

A titolo meramente esemplificativo e oltre quanto previsto dalla regolamentazione aziendale di riferimento e quale specificazione della stessa, costituisce illecito disciplinare:

- la violazione dei principi generali di comportamento del Codice Etico e dei principi specifici di comportamento previsti dal documento portante del Modello;
- la violazione del divieto di ritorsione da intendersi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza in ordine all'identità del segnalante, delle persone coinvolte o, comunque, menzionate nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- azioni o comportamenti volti ad ostacolare la segnalazione
- la mancata istituzione di canali di segnalazione interna;
- la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- l'adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 24/2023;

- l'omessa attività di verifica e analisi con riguardo alle segnalazioni ricevute;
- salvo quanto previsto dall'articolo 20 D.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Detto sistema sanzionatorio è comunque del tutto autonomo rispetto all'eventuale procedimento penale e l'applicazione delle sanzioni qui previste prescinde dall'avvio e dall'esito di quest'ultimo, così come dall'eventuale procedimento disciplinare, che può sempre essere avviato nei casi di violazione di norme in materia di lavoro o, comunque, della Contrattazione collettiva.

In attuazione dello specifico obbligo e al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello, nei suoi allegati e nel Codice Etico, così creando un deterrente alle sue violazioni, viene adottato il seguente sistema sanzionatorio:

• **Dipendenti, Amministratori e Sindaci:**

a) richiamo verbale o scritto previsto in caso di:

1. inosservanza lieve o non conformità al modello;
2. omessa segnalazione, da parte dei preposti, delle violazioni di cui al punto 1);

b) multa fino a quattro ore di retribuzione prevista in caso di:

1. inosservanze lievi di cui al punto precedente, punibili col rimprovero, ma aggravate da una circostanza specifica (es. recidiva, conseguenze del caso concreto, circostanze della violazione, condotta generale dell'autore et similia);
2. omessa segnalazione, da parte dei preposti, di violazioni non gravi
3. ingiustificata mancata frequenza degli incontri di formazione riguardanti il presente modello;

c) sospensione non retribuita dal lavoro fino a quattro giorni prevista in caso di:

1. violazione dei precetti contenuti nel modello;
2. omessa segnalazione, da parte dei preposti, di violazioni gravi;
3. segnalazioni di violazioni al modello o di condotte illecite infondate operate con dolo o colpa grave;

4. violazioni delle misure di tutela della riservatezza dei dipendenti che segnalano le violazioni al modello o le condotte illecite;

d) licenziamento previsto in caso di:

1. grave violazione del modello con concreta possibilità di sanzioni ex D.lgs 231/2001 a carico della Società.

Il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti è coordinato e deciso dal responsabile del personale, che provvede a conservare adeguata documentazione a supporto delle sanzioni comminate, mentre rientra tra i compiti dell'OdV, verificare che le violazioni segnalate siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate.

In caso di violazione commessa da Amministratori o Sindaci, il procedimento disciplinare sarà coordinato e definito dall'Organismo di Vigilanza, che informerà l'Assemblea ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla sanzione della revoca dalla carica di Amministratore di cui all'art. 2383 c.c.

- **Consulenti e collaboratori esterni**

In caso di violazioni da parte di coloro che operano in qualità di collaboratori, consulenti, fornitori e, in genere, di terzi che intrattengono rapporti con la Società, si provvederà, in considerazione della gravità della violazione al recesso per giusta causa, ovvero alla risoluzione del contratto ex art. 1454 c.c. mediante l'attivazione delle opportune clausole se inserite nei rispettivi contratti o all'irrogazione di altre sanzioni. Resta salva in tutti i casi l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

- **Membri dell'OdV**

Nel caso in cui membri dell'Organismo di Vigilanza pongano in essere fattispecie di reato o comportamenti in violazione o elusione dei principi previsti dal Codice Etico o dal Modello, l'Amministratore Unico provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

5. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei destinatari una coerente ed

efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun dipendente e collaboratore.

La Società ha quindi strutturato un piano di comunicazione interna, informazione e formazione rivolto a tutti i dipendenti aziendali, ma diversificato a seconda dei destinatari cui si rivolge, che ha l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti. Il piano è gestito dalla Funzione HR, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza. In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- una comunicazione iniziale da parte dell'organo amministrativo a tutti i dipendenti circa l'adozione del Modello;
- la pubblicazione del Modello e del Codice Etico sarà effettuata inviando una email ai singoli dipendenti e collaboratori; mediante l'affissione nelle bacheche aziendali, e sul sito internet della Società;
- idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari circa le eventuali modifiche al Modello e/o al Codice Etico.

Relativamente ai meccanismi di **informazione**, si prevede che:

- i componenti degli organi sociali ed i soggetti con funzioni di rappresentanza della Società ricevano copia cartacea del Modello e del Codice Etico 231 al momento dell'accettazione della carica loro conferita;
- siano fornite ai Soggetti Terzi, da parte dei procuratori aventi contatti istituzionali con gli stessi, con metodologia valutata dall'Organismo di Vigilanza, apposite informative sui principi e sulle politiche adottate dalla Società- sulla base del presente Modello e del Codice Etico 231 - nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alla normativa vigente ovvero ai principi etici adottati possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali, al fine di sensibilizzarli all'esigenza della Società a che il loro comportamento sia conforme alla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001;
- i neo assunti ricevono, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante

documentazione, copia del Modello e del Codice Etico.

Per quanto infine concerne la **formazione**, è previsto un piano di formazione avente l'obiettivo di far conoscere a tutti i dirigenti e dipendenti della Società i contenuti del Decreto, del Modello e del Codice Etico, i poteri e i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché a sensibilizzare i dipendenti sull'importanza dell'attuazione effettiva e concreta del Modello e a favorire il loro ruolo propulsivo e collaborativo nella diffusione e aggiornamento dello stesso.

Il piano di formazione, gestito dalla Funzione HR, in coordinamento con l'OdV, tiene in considerazione molteplici variabili, in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo);
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (aula – Test su Piattaforma).

La partecipazione alle citate attività di formazione da parte di tutto il personale interessato è obbligatoria ed è monitorato dall'OdV.

È prevista la formalizzazione della partecipazione ai momenti formativi attraverso la richiesta della firma di presenza, o di redazione dei moduli su piattaforma (Test).

6. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

La verifica sull'aggiornamento e sull'efficace attuazione del Modello compete all'organo amministrativo, cui è pertanto attribuito il potere di apportare modifiche al Modello, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa, sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti dell'organo amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1, lett. b) e art. 7, comma 4, lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare raccomandazioni/suggerimenti in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

Il Modello rappresenta, dunque, uno strumento altamente dinamico, soggetto ad implementazione, sia a seguito della individuazione ed introduzione, da parte del Legislatore, di nuovi reati presupposto e relative aree di rischio - Il presente Modello è aggiornato fino ai reati introdotti con L. 137/2023 - sia in caso di avvertita necessità della adozione di nuove e più efficaci procedure di intervento finalizzate alla mitigazione dei rischi, anche a seguito di accertate elusioni o violazioni.

Lo stesso, infatti, deve essere tempestivamente modificato e integrato dall'organo amministrativo, anche su proposta e previa consultazione dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- modifiche normative ed evoluzioni giurisprudenziali.
- violazioni ed elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

7. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING ALLA LUCE DEL D.LGS. 24/2023

Una trattazione specifica va dedicata alla disciplina Whistleblowing, di recente introduzione. A seguito dell'approvazione e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 30 marzo 2023, del Decreto Legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 1937/2019 (c.d. "Direttiva Whistleblowing"), in virtù del quale è stata raccolta in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Le nuove disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249. Per questi l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023. In particolare, il Decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (indicando alcune

precise deroghe, ovvero casi in cui non si applica), inteso come *“le attività lavorative o professionali, presenti o passate, [...] attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile”*. L’obiettivo perseguito dal legislatore con la disciplina in esame è quello di incoraggiare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, al fine di far emergere, e così prevenire e contrastare, fatti illeciti di diversa natura.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell’ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, di quelli di diritto privato e estensione del novero di questi ultimi;
- l’ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che possono essere protetti per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l’espansione dell’ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, apprezzando ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica (tramite stampa o social media);
- l’indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- le specifiche sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall’autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l’introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e coinvolgimento a tal fine di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l’introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Il Decreto, dunque, nel recepire le indicazioni della Direttiva Europea ha previsto un sistema diversificato di segnalazioni, al cui vertice si colloca il canale di segnalazioni interne; a tal fine, gli enti pubblici e privati (con le precisazioni di cui sopra in punto di obbligatorietà) sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. Ciò in quanto una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all'origine delle violazioni stesse. Peraltro, laddove gli enti privati adottino i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 i suddetti canali interni di segnalazione devono essere previsti all'interno di tali modelli.

Per essere ritenuti adeguati i canali di segnalazione interna devono:

- garantire la riservatezza anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, ove siano utilizzati strumenti informatici:
 - della persona segnalante;
 - del facilitatore;
 - della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
 - del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
- consentire di effettuare segnalazioni:
 - in forma scritta, anche con modalità informatiche (piattaforma online);
 - orale, attraverso linee telefoniche o in alternativa con sistemi di messaggistica vocale;
 - ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Ciò posto, la Società si è dotata di una piattaforma di cui alla richiamata normativa (<https://ricciardellocostruzioni.integrityline.com/>) ed ha nominato il relativo referente.

PARTE SPECIALE

PREMESSA

La Parte Speciale del Modello integra e completa i contenuti della Parte Generale dello stesso, individuando le singole fattispecie di Reato Presupposto, le aree a rischio potenzialmente associabili e i principi di controllo e comportamento che tutti i Destinatari devono osservare.

La Parte Speciale si pone inoltre in stretta connessione con le singole procedure aziendali che saranno predisposte ed aggiornate dalla Società.

1. Obiettivi della parte speciale

La Parte Speciale del modello ha lo scopo di:

- a) individuare, con riferimento al singolo reato, le aree di attività a rischio, vale a dire quelle aree di attività della Società così dette "sensibili";
- b) richiamare i principi generali di comportamento a presidio delle singole categorie di Reati Presupposto cui devono attenersi i Destinatari per prevenire il verificarsi dei reati descritti;
- c) indicare le attività e i processi aziendali ritenuti maggiormente a rischio;
- d) indicare e/o richiamare le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- e) fornire all'OdV ed eventualmente ai Responsabili delle Funzioni Aziendali che cooperano con l'OdV gli strumenti necessari per esercitare le attività di controllo, di monitoraggio e di verifica.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte dai Destinatari in conformità a quanto previsto oltre che dalla legislazione vigente e dal Codice Etico adottato dalla Società, anche dal Sistema di Controllo Esistente, dal Modello e dai Protocolli 231 in esso contenuti.

1.1 Individuazione ed analisi delle aree di rischio suscettibili di reato

Per ogni fattispecie di reato vengono quindi definiti i principi di controllo da seguire per non incorrere negli illeciti individuati dal D. Lgs. 231/01, illustrando così i principi generali a cui le figure coinvolte devono attenersi per una corretta applicazione del Modello.

2. Reati derivanti da rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25, 25 bis D.Lgs 231/01)

In via preliminare, si fornisce una sintetica descrizione dei reati indicati negli articoli 24 e 25 del Decreto.

2.1 Indebita percezione di erogazioni in danno dello stato o dell'unione europea (articolo 316-ter del Codice Penale)

L'ipotesi di reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. E' irrilevante l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti.

Esempio: nella richiesta di erogazione di contributi, si producono attestazioni false tali da conseguire un finanziamento non dovuto.

2.2 Malversazione a danno dello stato o dell'unione europea (articolo 316 bis del Codice Penale)

Si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

Esempio: un contributo in conto interessi o a fondo perduto, per l'acquisto di un'attrezzatura che venga destinato per uno scopo diverso rispetto a quello per il quale era stato concesso

2.3 Concussione (articolo 317 del Codice Penale)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o a promettere di dare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Trattandosi di reato proprio, la condotta penalmente rilevante potrebbe ravvisarsi, nell'ipotesi in cui un dipendente o un dirigente della Società concorrano nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando delle sue qualità, con violenza o minaccia richieda a terzi prestazioni non dovute, se tali

comportamenti determinano un vantaggio per la Società, in presenza di una volontà prevaricatrice e condizionante esercitata dal pubblico agente.

Esempio: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, approfittando della sua qualità, costringe altri a consegnargli somme non dovute, con il fine di fare ottenere vantaggi all'Ente.

2.4 Corruzione per l'esercizio della funzione (articolo 318 del Codice Penale)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa. Ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati i membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali ed i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri di cui all'art. 322-bis c.p.

2.5 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319 del Codice Penale e 319 bis del Codice Penale)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità, o ne accetta la promessa.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi. (319 bis). Anche in questo caso, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio sono equiparati membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali ed i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri di cui all'art. 322-bis c.p.

2.6 Corruzione in atti giudiziari (articolo 319 ter del Codice Penale)

Il reato si configura nel caso in cui la Società sia parte in un procedimento giudiziario e corrompa un pubblico ufficiale (che può essere, oltre che un magistrato, anche un cancelliere o altro funzionario) al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso.

Esempio: nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale l'Ente è parte, si corrompe un magistrato o un cancelliere, al fine di ottenere un vantaggio nel medesimo procedimento.

2.7 Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319 quater del Codice Civile)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. In questo caso, de reato rispondono entrambi i soggetti agenti.

2.8 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del Codice Civile)

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. Ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali ed i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri di cui all'art. 322-bis c.p.

2.9 Istigazione alla corruzione (articolo 322 del Codice Penale)

L'istigazione alla corruzione si configura tutte le volte in cui il reato di corruzione non si perfeziona in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa illecita avanzatagli dal corruttore.

Esempio: nell'ambito di una gara, un pubblico ufficiale non accetta denaro da uno dei partecipanti offertogli al fine di orientare l'aggiudicazione della stessa.

2.10 Traffico di influenze illecite (articolo 346 bis del Codice Penale)

Questa fattispecie si realizza nel caso in cui chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Al contempo è punita la controparte responsabile della promessa o dazione di denaro o altra utilità.

2.11 Truffa in danno dello stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (articolo 640 comma 2 n. 1 del Codice Penale)

Si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore o da arrecare danno allo Stato (o ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: nella partecipazione ad una gara, con artifici e raggiri si forniscono alla P.A. informazioni non veritiere allo scopo di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

2.12 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'art. 640 bis è dunque un'ipotesi più specifica rispetto a quella di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p.

Esempio: è l'ipotesi in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

2.13 Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (articolo 640 *ter* del Codice Penale).

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico/telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

Esempio: alterazione e violazione di un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello dovuto.

2.14 Peculato (limitatamente al primo comma di cui all'articolo 314 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

2.15 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato in esame potrebbe configurarsi quando sono poste in essere condotte analoghe a quelle proprie del peculato (art. 314), ma poste in essere giovandosi dell'errore altrui.

2.16 Abuso d'ufficio (articolo 323 del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato si configura laddove, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità (decreto semplificazioni - D.L. 16 luglio 2020, n. 76), ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

2.17 Frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 del Codice Penale)

Tale fattispecie di reato ricorre nella ipotesi in cui il soggetto agente commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento di altri obblighi contrattuali.

2.18 Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura laddove il soggetto agente, con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

Sono previste sanzioni più gravi se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

2.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)

Trattasi della condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Aree a Rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra descritte, le aree ritenute a rischio sono quelle di seguito individuate, con previsione, per ciascuna di esse, dei relativi protocolli organizzativi

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24)

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
<p>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee. (316 ter c.p.) Quando mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti o erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea .</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifici o raggiri si ottengano contributi, finanziamenti e mutui agevolati concessi da un ente pubblico frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)</p>	<p>Il reato potrebbe verificarsi nel caso dell'ottenimento di contributi pubblici per effetto della produzione di documentazione volutamente non pertinente e/o falsa, ovvero di documentazione non veritiera al fine dell'ottenimento anche di certificazioni o di incentivi</p>	<p>Amministratore Unico Dirigenti Responsabili dei servizi Direttori dei lavori</p>

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per evitare il prodursi di tali comportamenti è fatto obbligo all'Amministratore Unico, ai Dirigenti, ai Responsabili dei servizi ed ai Direttori dei lavori ed ai loro collaboratori di:

1. evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi;
2. garantire la disponibilità, l'integrità, la veridicità delle informazioni;
3. mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

Tutte le dichiarazioni necessarie per la richiesta di contributi (compresi certificati ambientali o energetici) di qualunque natura e per la successiva erogazione, devono essere sottoscritte e motivate.

- a) I Responsabili verificano la documentazione tecnica ed economica redatta per presentare la domanda di contributo/finanziamento apponendo la propria firma;
- b) Il Responsabile dell'area o del servizio verifica la completezza dei dati e delle informazioni acquisite, aggiunge eventuali altri documenti richiesti e, con la apposizione della propria firma, attesta il diritto dell'Ente alla percezione dei contributi pubblici;
- c) L'Amministratore Unico autorizza la richiesta sottoscrivendola e quindi attestando, a sua volta, la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni utilizzate per ottenere l'erogazione richiesta;
- d) L'Amministratore Unico inoltre si fa carico di avvisare l'Organo di Vigilanza della richiesta inoltrata, in occasione della prima riunione utile.

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
<p>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (316 bis c.p.)</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate</p>	<p>Tale reato potrebbe prodursi nel caso di effettuazioni di spese per acquisto di beni o servizi non riferibili alla corretta destinazione d'uso dopo aver ricevuto somme a titolo di contributo/finanziamento per progetti, acquisto di beni o attività formative.</p>	<p>Amministratore Unico Dirigenti Responsabili dei servizi Direttori dei lavori</p>

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per evitare il prodursi di tali comportamenti è fatto obbligo all'Amministratore Unico, ai Dirigenti e agli altri Responsabili dei servizi, ai Direttori dei lavori ed ai loro collaboratori di:

1. evitare le situazioni in cui si possano manifestare conflitti di interessi;
2. garantire la disponibilità, l'integrità, la veridicità delle informazioni;
3. mantenere traccia scritta delle decisioni intraprese e delle informazioni trasmesse.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

Deve sussistere corrispondenza tra la destinazione d'uso dei fondi erogati/ricevuti e le voci di spesa corrispondenti alla richiesta fatta.

Tutti i costi sostenuti per progetti e le spese per l'acquisto di beni o di servizi finanziati con fondi pubblici devono seguire un preciso iter d'approvazione, che prevede un controllo ulteriore rispetto al processo standard di approvvigionamento.

Il Responsabile del settore amministrativo e finanziario deve verificare la correttezza delle imputazioni dei costi sostenuti (interni ed esterni), apponendo la propria firma di controllo.

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (640 cp) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, con artifici o raggiri, si induca taluno in errore procurando a sé o altri un ingiusto profitto con danno a terzi	Tale reato potrebbe verificarsi, nel caso in cui, nei rapporti con la P.A. l'azienda ottenesse permessi o autorizzazioni fornendo informazioni o autocertificazioni false	Amministratore Unico Dirigenti Responsabili dei servizi Direttori dei lavori

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

I Responsabili dei servizi sono tenuti a inviare trimestralmente un report all'Organo di Vigilanza indicando i principali permessi/ autorizzazione/concessioni ottenuti, in particolare quelli a titolo oneroso e nei casi di stipula di convenzioni con Enti Pubblici. Sarà compito dell'Organo di Vigilanza richiedere approfondimenti sulle situazioni a maggior rischio di reato.

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (640 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto con danno a terzi	Tale reato potrebbe integrarsi nel caso di deliberata modifica di informazioni (prevalentemente economiche) fornite alla Pubblica Amministrazione su supporto elettronico, con alterazione dell'archivio informatico	Amministratore Unico Dirigenti Responsabili di servizi

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

La Società ha proprie procedure in materia di sicurezza informatica, un Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) mantenuto costantemente aggiornato e un Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici.

È fatto quindi obbligo a tutti gli utenti dei sistemi informativi aziendali:

- Definire le credenziali di autenticazione (Username e Password) che consentono l'accesso ai dati;

- Non comunicare le credenziali ad altri;
- Aggiornare periodicamente le credenziali di autenticazione (Username e Password);
- Non lasciare incustodita la propria postazione informatica;
- Regolamento interno GDPR.

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art.25)

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
<p>Concussione (art.317 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli</p> <p>Traffico di influenze illecite (art.346 bis c.p.)</p>	<p>Le aree ed i processi a rischio di commissione di tale reato sono quelle degli Approvvigionamenti e delle Gare ed Appalti</p>	<p>Amministratore Unico Dirigenti Responsabili dei servizi acquisti e gare Personale</p>

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio.

È stato prodotto un regolamento per gli approvvigionamenti e uno specifico codice etico. Inoltre è fatto divieto di:

- a) ricevere o accettare promesse di somme di denaro;
- b) ricevere pagamenti se non a fronte di beni o prestazioni erogate e regolamentate tramite fatture/accordi;
- c) ricevere regali o beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), né direttamente né a propri familiari;
- d) accordarsi per ottenere altri vantaggi di qualsiasi natura.

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
<p>Corruzione del pubblico ufficiale per la messa a disposizione della funzione o per il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio da compiere o già compiuto (art.318 e 319 c.p.)</p> <p>Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.)</p> <p>Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale o una persona incaricata di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per mettere a disposizione la propria funzione o per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio, cos'è determinato un vantaggio in favore dell'ente.</p> <p>Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)</p> <p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.</p> <p>Responsabilità del corruttore per tutte le ipotesi di corruzione (art. 321 c.p)</p> <p>induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p)</p>	<p>L'area a rischio di commissione di tali reati va individuata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nel caso di verifiche ispettive, da parte altri enti pubblici (es. Guardia di Finanza, Polizia tributaria, enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, Garante per la Privacy, ASL) con lo scopo di evitare denunce a carico della Società in caso di illecito/non conformità 2. nella gestione dei rapporti con le autorità pubbliche o soggetti incaricati di pubblico servizio per l'ottenimento di provvedimenti o atti amministrativi; 3. nelle operazioni di predisposizione dei bandi pubblici, in quelle di gara e di gestione dell'appalto successivamente alla aggiudicazione; 4. nella fase di richiesta di contributi/finanziamenti ad enti pubblici (es. Regione, Provincia) per ottenere l'erogazione di fondi non dovuti; 5. nella gestione dei rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro e altri enti comunque attinenti alla gestione delle risorse umane, per ottenere indebiti vantaggi (es. INPS, INAIL, ecc.) 	<p>Amministratore unico</p> <p>Dirigenti</p> <p>Responsabile dell'area legale</p> <p>Responsabili dell'area personale e risorse umane</p> <p>Responsabili dell'area gare ed appalti</p> <p>Responsabili dell'area economico-finanziaria</p> <p>Responsabili dei cantieri</p> <p>Direttori dei lavori</p>

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per evitare il prodursi di tali reati è fatto divieto ad amministratori, dipendenti, sindaci e collaboratori di:

- a) elargire o promettere somme di denaro o qualsiasi utilità a funzionari della P.A. o a loro familiari senza giustificativi e, comunque, per ragioni non riconducibili alla propria prestazione professionale;
- b) offrire regali o conferire beni (fatta eccezione per le normali pratiche commerciali o di cortesia), a funzionari pubblici o a loro familiari o a professionisti che operano per conto della Pubblica Amministrazione, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio dell'azienda;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi trattamento di favore a vantaggio dell'azienda.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- Nessun tipo di pagamento può essere effettuato a funzionari pubblici con denaro contante o altre utilità non dovute;
- Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti, utilizzabili per finalità di corruzione;
- Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni forniti o prestazioni erogate;
- Le prestazioni professionali o di consulenza devono essere richieste in ogni caso dal Responsabile interessato documentando l'esigenza della prestazione e la motivazione della scelta del professionista e, prima del pagamento della fattura, acquisendo la documentazione comprovante la prestazione ricevuta;
- Il processo di selezione ed assunzione del personale deve essere basato su requisiti di necessità di assunzione della risorsa e sulla adeguatezza e professionalità delle medesime.

Per i rischi relativi alle ispezioni in materia ambientale o di sicurezza sul lavoro:

- in caso di visite ispettive presso i cantieri deve essere redatta dal responsabile operativo una scheda, detta "Rapporto di Visita" che integri il verbale ispettivo e commenti le operazioni svolte e deve essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà controllarne il contenuto.

Per i rischi relativi al verificarsi di visite ispettive di altri enti pubblici (Guardia di Finanza, Polizia tributaria, enti previdenziali, Ispettorato del lavoro):

- i rapporti con gli organi pubblici di controllo devono essere gestiti in modo unitario; a tal proposito, un responsabile interno, nella figura del Responsabile dell'ufficio personale e risorse umane in caso di controlli sul tema sicurezza e previdenziale, è incaricato di compilare, congiuntamente con il Responsabile dell'ufficio legale, per ogni verifica ispettiva o controllo svolti nelle aree di attività a rischio, una scheda "Report di Visita" che integri il verbale ispettivo e commenti in dettaglio l'operazione. Il report di visita deve essere inviato, subito dopo la compilazione, all'Organismo di Vigilanza, il quale dovrà controllarne il contenuto.

Reato	Area/processi a rischio
Peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322 bis c.p.)	Per la natura delle attività ordinariamente svolte dall'ente, allo stato, si ritiene il rischio non sussistente

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
Corruzione in atti giudiziari (art.319 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (ad es. magistrati, cancellieri)	Tale reato potrebbe integrarsi in caso di procedimenti giudiziari che vedono coinvolta la società per qualsiasi ragione	Amministratore Unico Dirigenti Responsabile dell'area legale Responsabili dei servizi

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Nell'ambito di eventuali procedimenti giudiziari è fatto divieto in particolare di:

- a) elargire somme di denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- b) offrire regali o conferire beni, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o a loro familiari, allo scopo di influenzare l'indipendenza di giudizio o assicurarsi un qualsiasi trattamento di favore;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura.

Per garantire il rispetto di tali principi:

- Non deve essere resa possibile la creazione di fondi occulti per finalità di corruzione;
- Non deve essere possibile il pagamento di fatture se non a fronte di beni o prestazioni erogate;
- I verbali processuali devono essere sottoposti al controllo dell'Organismo di Vigilanza, che si occuperà di rilevare eventuali anomalie nel procedimento adottato.

Falsità in moneta, in carta di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)

Reato	Area/processi a rischio
<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</p> <p>Alterazione di monete (art. 454 c.p.) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</p> <p>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; (art. 457 c.p.)</p> <p>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; (art. 459 c.p.)</p> <p>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; (art. 460 c.p.)</p> <p>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; (art. 461 c.p.)</p> <p>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.)</p>	<p>Per la natura delle attività svolte si ritiene il rischio non esistente</p>

Reato	Area/processi a rischio
<ul style="list-style-type: none"> - Falsità in strumenti o segni di riconoscimento - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli, disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art 474 c.p.) 	<p>Per la natura delle attività svolte si ritiene il rischio non esistente</p>

L'integrazione delle suddette aree di attività a rischio potrà essere disposta dall'Organo Amministrativo, su eventuale indicazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale individuerà le relative ipotesi e definirà gli opportuni provvedimenti operativi.

3.Reati societari e di abuso di mercato (art 25 ter e 25 sexies del Decreto 231/01)

3.1 False comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del Codice Civile)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si

differenziano per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale nei confronti dei soci o dei creditori. Essi si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione nei medesimi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. La condotta che può essere commissiva od omissiva deve essere realizzata in entrambi i casi con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

La condotta deve inoltre risultare idonea a trarre in errore i destinatari delle indicate comunicazioni sociali, essendo in definitiva rivolta a conseguire un ingiusto profitto a beneficio dell'autore del reato, ovvero di terzi.

Ovviamente, le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. Per il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è prevista la procedibilità a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori.

Esempio: l'organo amministrativo ignora l'indicazione circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo svalutazione crediti ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di non fare emergere una perdita.

3.2 Falso in prospetto (articolo 173 bis D.Lgs. 58/98)

Tale ipotesi di reato consiste nell'espone false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi. Si precisa che deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti e che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Esempio: l'assemblea dei soci omette consapevolmente di rappresentare in un

documento informativo richiesto per legge degli elementi idonei a formare un giudizio veritiero.

3.3 Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del Codice Civile)

Tale reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Il delitto si perfeziona con la lesione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a tutela dei diritti dei creditori e dei terzi.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La legge, cioè, non ha inteso punire i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato anche i soci che hanno svolto una attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Esempio: l'Assemblea della Società, su proposta dell'amministratore unico, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio stesso, attuando una restituzione indebita dei conferimenti.

3.4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (articolo 2627 del Codice Civile)

Consiste nella ripartizione di "utili" non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve che non possono essere distribuite. L'eventuale restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Esempio: l'Assemblea della Società, su proposta dell'amministratore unico, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale.

3.5. Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del Codice Civile)

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Tuttavia, il risarcimento del

danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

3.6 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del Codice Civile)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione, durante la fase di liquidazione della società, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3.7 Impedito controllo (articolo 2625 del Codice Civile)

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, con occultamento di documenti o altri artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Tale previsione normativa prevede un illecito di natura amministrativa e non suscettibile di rilevanza ai fini del D.Lgs. 231/2001, tranne che venga cagionato un danno ai soci. Solo in quest'ultimo caso trova applicazione la disciplina della responsabilità dell'ente dipendente da reato. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

3.8 Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del Codice Civile)

Il reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa. Esempio: l'Amministratore Unico, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria.

Aree a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra descritte le aree ritenute

più a rischio sono quelle di seguito indicate, con previsione per ciascuna di esse dei relativi protocolli organizzativi:

Reati societari (art. 25-ter)

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
<p>False comunicazioni sociali (art.2621 c.c.) Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, o oggetto di valutazioni, ovvero mediante l'omissione negli stessi documenti di informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società</p> <p>False comunicazioni sociali a danno dei soci o dei creditori (art. 2622 comma 1 e 3 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.</p>	<p>Tale reato potrebbe prodursi con predisposizione di comunicazioni false dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, situazione impegni e risorse, situazione flussi di cassa, report previsionali e consuntivi, ecc.) con lo scopo di occultare la reale situazione, inducendo in errore le parti interessate (es: soci, creditori)</p>	<p>Amministratore Unico Responsabile dell'area economico-finanziaria Responsabile dell'area amministrativa Collegio sindacale</p>

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

1. Nelle attività di predisposizione delle comunicazioni ufficiali indirizzate ai soci e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio dell'Azienda (bilancio d'esercizio, situazione impegni e risorse, situazione flussi di cassa, ecc.), dovrà essere seguito il seguente procedimento:
 - a) il Responsabile dell'area economico-finanziaria predispone una apposita dichiarazione, rilasciata per quanto di competenza dai Responsabili di singole Unità Operative e convalidata dall'Amministratore Unico, che attesti la correttezza dei dati e delle informazioni messe a disposizione per la redazione del bilancio;
 - b) la dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere presentata all'organo amministrativo.

Tutte le comunicazioni sociali aventi carattere ufficiale verso l'esterno (comprese quelle diffuse attraverso il web) devono preventivamente essere autorizzate dall'organo amministrativo.

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.). Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci	Tale reato potrebbe realizzarsi con l'occultamento di documentazione od il porre ostacoli alle operazioni di vigilanza, controllo od audit da parte del collegio sindacale, o di altri "controllori" incaricati dai soci, che potrebbero provocare la mancata individuazione di situazioni dannose per i soci	Amministratore Unico Responsabile dell'area economico-finanziaria Responsabile dell'area amministrativa

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- a) L'Amministratore Unico provvede alla trasmissione della documentazione al Collegio Sindacale;
- b) possibilità per il Collegio sindacale e di altri "controllori" di prendere contatto con l'Organismo di Vigilanza per verificare congiuntamente situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate.

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Tale ipotesi di reato si realizza con i seguenti comportamenti: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; e) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione	Tali fattispecie di reato possono essere consumate ogni qual volta si prevedono interventi sul capitale anche di	Amministratore Unico Assemblea dei Soci Responsabile dell'area Economico-finanziaria Collegio sindacale
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di		

Vigilanza che valuta la necessità di approfondire le modalità di tali operazioni, previa analisi della documentazione inerente l'attività dell'Assemblea che deve essere posta a disposizione dell'Organo.

I Verbali sono inviati all'Organismo di Vigilanza che valuta la necessità di approfondire gli argomenti trattati e le decisioni adottate.

Periodicamente (almeno una volta all'anno) l'Organo di Vigilanza si riunisce con il Collegio Sindacale per verificare, in particolare, l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria e il rispetto da parte degli amministratori di tali regole.

Reato	Area/processi a rischio
<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari</p> <p>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) Tale ipotesi di reato si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante viola gli obblighi previsti di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, o se si tratta di Amministratore Delegato, di astenersi dal compiere l'operazione</p>	<p>Per la natura delle attività svolte si ritiene il rischio non esistente</p>

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.)</p> <p>Tale reato si realizza mediante:</p> <p>a) esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza.</p> <p>b) occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria</p> <p>c) ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute.</p>	<p>L'azienda è tenuta a comunicare periodicamente, anche a seguito di apposita richiesta, i dati alle autorità di settore</p>	<p>Amministratore univo Responsabili dell'area amministrativa Responsabili dell'area economico-finanziaria Collegio sindacale</p>

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per evitare il prodursi di tale reato, sono attuate le misure sotto evidenziate.

Quelle di natura organizzativo-contabile volte a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di servizio.

In particolare, nel caso di comunicazioni all'Osservatorio lavori pubblici di dati e di informazioni dovranno essere:

- a) raccolti e validati (con firma) dal Responsabile Unico del Procedimento;
- b) trasmessi all'autorità competente mantenendo, grazie al sistema di gestione documentale che garantisce traccia dell'operazione eseguita nel caso di comunicazione all'autorità di settore di dati e di informazioni dovranno essere:
 - a) raccolti e validati (con firma) dal Responsabile di ciascuna Unità Operativa;
 - b) controllati e validati dall'Amministratore unico che verifica la correttezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio, nei documenti connessi, nonché in ogni altra tipologia di informazione comunicata;
 - c) trasmessi all'autorità competente mantenendo, grazie al sistema di gestione documentale che garantisce traccia dell'operazione eseguita.

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies)

Reato	Area/processi a rischio
<p>Abuso di informazioni privilegiate (art 184 D.Lgs 58 1998) Tale reato si realizza quando, in possesso di informazioni privilegiate, (in ragione della propria posizione nella Società), si proceda a: - acquisto, vendita o compimento di operazioni per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; - comunicazione di informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro; - raccomandazione al compimento di talune delle operazioni sopra indicate.</p> <p>Manipolazione del mercato (art 184 D.Lgs 58 1998) Tale reato consiste nel diffondere notizie false o nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari-</p>	<p>Per l'Azienda tale rischio non sussiste in quanto non quotata</p>

L'integrazione delle suddette aree di attività a rischio potrà essere disposta dall'Organo Amministrativo, su eventuale indicazione dell'OdV, il quale individuerà le relative ipotesi e definirà gli opportuni provvedimenti operativi.

4. Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e contro la personalità individuale previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art.25-quater)

4.1 Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Reato	Area/processi a rischio
<p>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art 270 <i>bis,ter,quater,quinquies, sexies</i>; Art 280 <i>bis</i>, 289 <i>bis</i> 302 c.p.; art. 6 L.15 6 feb 1980)</p>	<p>Si ritiene il rischio non sussistente</p>

4.2 Delitti contro la personalità individuale (art.25-quinques)

Reato	Area/processi a rischio
<p>Delitti contro la personalità individuale</p> <p>Tra questi delitti si configurano i seguenti reati:</p> <p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cp);</p> <p>Prostituzione minorile; (art 600 bis c.p.);</p> <p>Pornografia minorile (art 600 ter c.p.);</p> <p>Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);</p> <p>Pornografia virtuale (art 600 quater 1 c.p.); -</p> <p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art 600 quinques c.p.);</p> <p>Tratta di persone (art 601 c.p.);</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (art 602 c.p.);</p> <p>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.);</p> <p>Adescamento di minorenni (art 609 undecies c.p.);</p>	<p>Ancorchè alcune delle condotte in oggetto potrebbero astrattamente essere tenute dal personale, sia apicale che sottoposto anche abusando dei sistemi informatici a disposizione, si ritiene il rischio insussistente</p>

5. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24bis)

5.1 Falsità riguardanti un documento informatico (art 491-bis c.p.)

Tale norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità` degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria e prevede che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, sia pubblici che privati, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

5.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato in questione contrasta in particolare il fenomeno dei c.d. “hackers”, e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

Tale reato si realizza quindi quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di

tipo hardware o software.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscono a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

5.3 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici o altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La fattispecie ricorre nel caso in cui il soggetto in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti e nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

5.4 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma in esame sanziona chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in essi contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "programmi virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi.

5.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La disposizione tutela sia la genuinità sia la riservatezza delle comunicazioni ed è integrata dalla condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. La locuzione "comunicazioni telematiche" si presta ad abbracciare qualunque forma e qualunque strumento di divulgazione, ivi compresa la stessa via telematica, e quindi anche la diffusione del testo della comunicazione via Internet o attraverso qualsiasi altra rete. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico

5.6 Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

5.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

5.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

La norma in questione al primo comma punisce le condotte prodromiche e preparatorie al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di cui all'art. 635 bis c.p. riguardanti informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità. La concreta realizzazione del danno, invece, integra un'autonoma ipotesi di reato, sanzionata nel comma 2 della norma in commento.

5.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quater c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

5.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 quinquies c.p.)

La norma in questione punisce i fatti di danneggiamento previsti dall'art. 635 quater c.p. riguardanti i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

5.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Tale reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra descritte le aree ritenute più a rischio sono quelle di seguito indicate, con previsione per ciascuna di esse dei relativi protocolli organizzativi

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
<p>Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art.491 bis c.p.)</p> <p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615 ter c.p.)</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art 617 quater c.p.)</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art 617 quinquies c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato od altro ente pubblico (art. 635 ter c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)</p> <p>Frode informatica del certificatore di firma elettronica</p>	<p>Il reato di cui all'art. 491 bis può prodursi nel caso di alterazione intenzionale del contenuto o della data di documenti interni di particolare rilevanza (esempio: verbali di riunione relativi alla sicurezza del lavoro).</p> <p>I reati di cui agli artt. 615 quater e quinquies potrebbe verificarsi nel caso in cui il personale si procuri o diffonda codici per avere accesso a sistemi informatici, funzionali all'attività senza pagare il corrispettivo richiesto</p>	<p>Amministratore unico Responsabile dell'area Amministrativa Amministratori dei servizi di sistema Personale dipendente munito di PC</p>

(art. 640 <i>quinquies</i> c.p.)		
----------------------------------	--	--

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

La Società ha proprie procedure in materia di sicurezza informatica, un Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) mantenuto costantemente aggiornato e un Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici.

In particolare:

- La conservazione di un documento in formato elettronico avviene all'interno delle procedure di archiviazione e conservazione.
- La società si doterà di un sistema di gestione documentale per protocollare e archiviare informaticamente la corrispondenza in entrata e in uscita comprese le mail di rilevanza aziendale.

6. Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis-1).

In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui al presente paragrafo, le aree ritenute a rischio sono quelle di seguito individuate, con previsione per ciascuna di esse dei relativi protocolli organizzativi

Reato	Area/processi a rischio
<p>Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.) Tale reato si manifesta quando all'interno di un'attività commerciale si consegna all'acquirente una cosa diversa da quella pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità;</p> <p>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (516 c.p.) Tali reati si formalizzano quando vengono poste in vendita o in commercio sostanze non genuine (passandole per genuine);</p> <ul style="list-style-type: none"> -Turbata libertà dell'industria o del commercio (art 513 cp); - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art 517 cp); - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517 ter cp); - Contraffazione di indicazioni geo-grafiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art 517 quater cp); 	<p>Avuto riguardo alla specifica attività svolta dalla società, si ritiene il rischio non sussistente</p> <p>Si precisa che i subappalti sono consentiti, alle condizioni di legge ed il relativo rischio è già stato analizzato potendo tale attività dar luogo ad altre fattispecie delittuose</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513 bis cp); - Frodi contro le industrie nazionali (art 514 cp); - Analisi delle assegnazioni degli appalti concessi a ditte terze e richiesta dei requisiti per partecipare all'appalto, divieto in generale del subappalto; 	
---	--

7. Reati in materia di sicurezza sul lavoro (articolo 25 septies del D.Lgs 231/01)

7.1 Omicidio colposo (articolo 589 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

In particolare, ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesta la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo ma, la condotta penalmente rilevante si ravvisa anche per mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

7.2 Lesioni colpose gravi o gravissime (articolo 590 del Codice Penale)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si cagionino lesioni gravi o gravissime a una persona.

Anche per questo reato non è necessario che il soggetto agente abbia voluto cagionare l'evento lesivo, ma è sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche.

Anche in relazione alle condotte criminose sopra descritte, le aree ritenute più a rischio sono quelle di seguito individuate, con previsione per ciascuna di esse dei relativi protocolli organizzativi

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 589, 590 e 583 c.p.)	Questo reato potrebbe verificarsi per la violazione delle norme previste nel D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'attività di manutenzione e ai cantieri	Amministratore unico Responsabili aree tecniche Responsabili di cantiere

		RSPP
--	--	------

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per evitare il prodursi di tale reato, devono essere attuati i seguenti principi di controllo:

1. Rispetto delle misure previste del D.lgs 81/2008;
2. Individuazione delle figure responsabili previste dalla suddetta legge;
3. Pianificazione delle periodiche attività formative e informative previste dalla suddetta legge;
4. Esecuzione periodica di audit in merito al rispetto della suddetta legge;
5. Verifica periodica da parte dell'Organo di Vigilanza dell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Per garantire il rispetto delle misure previste del D.lgs 81/2008 Ricciardello assicura:

1. l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
2. le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali per conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo della sicurezza;
3. le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
4. l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti adeguati in materia di sicurezza;
5. l'adozione di un Sistema di Gestione della Salute e sicurezza sul Lavoro (SGSL);

Dovranno essere effettuate quindi le seguenti attività:

1. acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del D.Lgs. 81/2008, quale allegato esterno al modello; il documento deve contenere:
 - a) definizione del processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la definizione delle linee guida e la formalizzazione dell'attività di verifica degli

aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;

- b) definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
2. divieto a tutti i Responsabili preposti e loro collaboratori, di porre in essere comportamenti in contrasto con la prevenzione dei reati in materia di salute e sicurezza;
3. almeno una verifica annuale sul sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) da parte di un soggetto terzo (Ente di Certificazione), con trasmissione del relativo report all'Organo di Vigilanza;
4. incontro dell'Organo di Vigilanza con il soggetto terzo controllore (Ente di Certificazione);
5. acquisizione da parte dell'Organo di Vigilanza dei verbali delle verifiche interne del SGSL;
6. acquisizione da parte dell'Organo di Vigilanza dei verbali della riunioni periodiche previste dal D.lgs 81/2008.

Con particolare riferimento all'organigramma della sicurezza, all'individuazione, all'analisi dei rischi potenziali e delle relative misure di prevenzione, si rimanda a quanto previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto dalla Società ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

8. Reati in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter)

In relazione ai reati e alle condotte criminose di cui al presente paragrafo, le aree ritenute a rischio sono quelle di seguito individuate, con previsione per ciascuna di esse dei relativi protocolli organizzativi

Reati associativi

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio
Associazione per delinquere (art.416 c.p.) - Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art.416 e art. 600) - Associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (art.416 e art. 601 c.p.) - Associazione per delinquere finalizzata all'acquisto e all'alienazione di schiavi (art. 416 e art. 602 c.p.) - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art.416 ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 416 bis e art 630 c.p.) - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (artt.73 e 74 DPR 309 del 1990) Associazione finalizzata alla fabbricazione e traffico di armi ed esplosivi (art.416 c.p. e art.2 L. 110 del 18 aprile 1975)	Per la natura delle attività svolte si ritiene il rischio non sussistente

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio
-Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) -Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) -Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291 quater DPR 23 gennaio 1973 n.43) -Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze	Per l'Azienda il rischio non sussiste in

<p>stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n.309)</p> <p>-Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art.12 D.Lgs 25 luglio 1998 n.286)</p> <p>-Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.377-bis c.p.)</p> <p>-Favoreggiamento personale (art.378c.p.)</p>	<p>quanto opera solo in territorio nazionale</p>
---	--

9.Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies ed art.25 octies.1)

9.1 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

9.1.1 Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultarle.

9.1.2 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

9.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque “impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

9.1.4 Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

9.2 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies1)

L'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, in attuazione della Direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, ha introdotto l'art. 25-octies.1, D. Lgs. 231/01, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Tale modifica ha comportato un ulteriore arricchimento del novero dei reati presupposto, che viene esteso ai delitti di:

- a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- b) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- c) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.);
- d) Trasferimento fraudolento di lavori (art. 512 bis)

I delitti di cui alle lettere a) e b) appartengono alla famiglia dei "Delitti contro la fede pubblica", mentre quello di cui alla lettera c) appartiene alla famiglia dei "Delitti contro il patrimonio". La *ratio* della loro collocazione nello stesso art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 e in posizione di immediata contiguità e prosecuzione funzionale all'art. 25-octies, è quella di indicare, seppur implicitamente, le aree organizzative e i processi sensibili e potenzialmente a "rischio" di commissione dei reati stessi.

I delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter c.p., vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell'ente, solo ove commessi nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di

denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il comma secondo dell'art. 25-octies.1, infine, è costruito come una clausola di riserva che apre le porte, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ad ogni altro delitto previsto dal Codice penale “*contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio*”, purché avente “*ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti*”.

Fermo che l'art. 25-bis, D. Lgs. 231/01 già annovera quali reati presupposto alcuni delitti contro la fede pubblica, assumono rilievo, ex art. 25-octies.1, i delitti previsti dall'art. 453 all'art. 458 c.p., riguardanti la falsità in monete ed in carte di pubblico credito, a condizione che l'oggetto materiale della condotta sia uno strumento di pagamento diverso dal contante. Quanto alle singole fattispecie si osserva:

a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

È punito per tale titolo di reato chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

La norma prevede, inoltre, la punibilità di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. Le due ipotesi sono autonome e vi si può rispondere anche in concorso.

Astrattamente la commissione del reato di cui all'art. 493-ter c.p. non esclude la configurabilità del delitto di riciclaggio.

b) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma in oggetto punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono

costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

c) Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il reato è stato introdotto nel Codice penale nell'ambito di una più ampia modifica volta a disciplinare quei fenomeni criminali che si caratterizzano nell'uso distorto o nell'abuso della tecnologia informatica hardware e software (c.d. computer crimes) e, nello specifico, trova la sua genesi nella difficoltà di ricondurre le ipotesi incriminate nell'ambito applicativo della truffa.

È punito per tale titolo di reato chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il bene giuridico tutelato dal delitto di frode informatica non può essere iscritto esclusivamente nel perimetro della salvaguardia del patrimonio del danneggiato, in quanto viene in discorso anche l'esigenza di salvaguardare la regolarità di funzionamento dei sistemi informatici, la tutela della riservatezza dei dati, spesso sensibili, ivi gestiti, e, infine, la stessa certezza e speditezza del traffico giuridico fondata sui dati gestiti dai diversi sistemi informatici.

d) Trasferimento fraudolento di lavori (art. 512 bis) introdotto dalla L. n. 137/2023.

A norma dell'art. 512 bis cp, è punita la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter.

Il delitto è stato inserito nell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 tra i reati presupposti della responsabilità dell'Ente, in aggiunta alle affini fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.); di detenzione e diffusione di dispositivi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) e di frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dal trasferimento di denaro, già sopra passati in rassegna.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra descritte, sono state

individuare limitate aree di rischio

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
<p>Si tratta dei reati di Ricettazione (art 648 c.p.), Riciclaggio (art. 648 bis c.p.), Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.) nonché di autoriciclaggio (648 ter1)</p> <p>Inoltre, assumono rilievo i Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti introdotto dall'art. 3 comma 1 Dlgs.8/11/2021 n. 184 a decorrere dal 14/12/2021</p>	<p>Pur essendo escluso l'utilizzo del contante quale mezzo di pagamento relativo ad ogni tipo di transazione, il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio è comunque presente costituendo oggetto di tali condotte anche beni oltre utilità diverse dal denaro.</p>	<p>Amministratore Unico Responsabile area economico-finanziaria Responsabile Ufficio Ragioneria Collegio sindacale</p>

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

La Società ha previsto procedure interne di monitoraggio, volte alle seguenti verifiche di coerenza:

- Verifica delle modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- Verifica periodica delle scritture contabili;
- Verifica della coerenza rispetto ai fini sociali di eventuali operazioni di alienazione dei beni o di operazioni straordinarie sul capitale o sulle forme societarie;
- Verifica periodica delle scritture contabili;
- Individuazione delle funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta delle scritture contabili e di quella preposto al controllo delle stesse.

10.Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

10.1 Divulgazione tramite reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3. Legge sul Diritto d'Autore)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se, dunque, nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

10.2 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi di elaborazione; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/1941 comma 1) - e riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati ; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge 633/1941 comma 2)

La norma sanziona la condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratori o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli

102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

La norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati, laddove con il termine “software”, si intendono i programmi per elaboratori, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell’autore; mentre con “banche dati”, si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili in via elettronica o in altro modo.

10.3 Art. 171-ter, Legge 633/1941

È punita (art. 171-ter comma 1):

- L’abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- L’abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- L’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l’ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);
- La detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l’apposizione di contrassegno da

parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

- In assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e);
- L'Introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- La fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
- L'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h);
- La condotta di chi abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1913, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. (lett. h-bis).

È punita (art. 171-ter comma 2):

- La riproduzione, la duplicazione, la trasmissione o la diffusione abusiva, la vendita o

comunque la messa in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);

- La comunicazione al pubblico, attraverso l'immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
- La realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, Legge 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
- La promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art.171-ter, comma 1, Legge 633/1941 (lett. c).

10.4 Art. 171-septies, Legge 633/1941

E' punita (art. 171-septies):

- L'immissione in commercio o importazione di supporti non soggetti all'obbligo del c.d. "bollino SIAE" (i.e. supporti contenenti programmi per elaboratore di cui all'articolo 181-bis, terzo comma, l. 633/1941) e mancata comunicazione alla SIAE dei dati necessari per procedere all'identificazione di tali supporti;
- La falsa attestazione alla SIAE da parte della Società dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e diritti connessi, ai fini dell'ottenimento del contrassegno.

In relazione ai reati e alle condotte criminosi sopra descritte, le aree ritenute a rischio sono quelle di seguito individuate, con previsione, per ciascuna di esse, dei relativi protocolli organizzativi

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
-------	-------------------------	--------------------

<p>Si tratta dei reati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3); - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratori importazione, distribuzione, vendita, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; - Riproduzione, distribuzione, presentazione in pubblico, al fine di trarne profitto, del contenuto di una banca dati; - Estrazione o reimpiego della banca dati per trarne profitto; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati per trarne profitto (art. 171-bis); - A fini di lucro, l'abusiva duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi; l'abusiva riproduzione, la trasmissione o la diffusione in pubblico di opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche o didattiche, musicali o multimediali videocassette e musicassette SIAE; trasmissione di servizi criptati, decodificati e dispositivi di decodificazione; riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione abusiva, vendita o cessione, importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi, su rete telematica; opere d'ingegno protette dal diritto d'autore (art 171- ter); - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di aver assolto gli obblighi (art 171-septies); - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di 	<p>L'area di rischio sensibile, potrebbe individuarsi nella condotta di chi utilizzi software non muniti di licenza o anche solo destinati a specifico uso domestico</p>	<p>Amministratore Unico Responsabili dei sistemi informatici e telematici</p>
---	--	---

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art 171-octies).		
--	--	--

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

La Società si doterà di proprie procedure in materia di sicurezza informatica e dispone di un Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici.

È fatto obbligo agli amministratori di sistema di formalizzare i livelli di privilegio e i profili di accesso (di fatto impedendo la possibilità di installare software a cura di utenti diversi da quelli autorizzati dall'amministratore di sistema) ed è comunque prevista una verifica periodica dei software installati su ogni PC.

11. Reati contro l'amministrazione della giustizia

11.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

In relazione alla fattispecie di reato sopra descritta è stata individuata l'area ritenuta a rischio e sono stati previsti relativi protocolli organizzativi

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
-------	-------------------------	--------------------

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cp)	Il reato potrebbe integrarsi nel caso in cui un dipendente, anche apicale, della Società fosse chiamato, per qualsiasi ragione, a rendere dichiarazioni dall'auto-rità giudiziaria. (Per esempio in caso di indagini per illeciti ambientali o in tema di salute e sicurezza sul lavoro).	Amministratore unico Dirigenti Responsabili area legale
---	---	---

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Per evitare il prodursi di tale reato, è fatto esplicito divieto, come previsto nel Codice Etico, di indurre dipendenti o collaboratori a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci. Tale comportamento è considerato illecito disciplinare e come tale viene sanzionato.

Tutto il personale è informato di avere la possibilità e il dovere di contattare l'Organo di Vigilanza nel caso in cui abbia avuto "indebite pressioni" a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

12. Reati ambientali (art. 25-undecies)

Per effetto del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 ("Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni") è in vigore dal 16 agosto 2011 l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 che prevede l'introduzione di numerosi illeciti ambientali tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Con la Legge 22.05.2015 n. 68 entrata in vigore il 29.05.2015, sono state introdotte importanti novità in tema di reati ambientali, attraverso modifiche che hanno riguardato soprattutto il Codice Penale, il Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e il D.Lgs. 231/2001, oltre al D. Lgs. n. 21/2018.

12.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

12.2 Disastro ambientale (art. 452–quater c.p.)

La norma punisce chiunque cagiona un disastro ambientale con alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

12.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452–quinques c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452–bis e 452–quater c.p.).

12.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452–sexies c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

12.5 Circostanze aggravanti (art. 452–octies c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI–bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416–bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI–bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

12.6 Scarichi di acque reflue - Sanzioni (D.Lgs. 152/2006, art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi od aeromobili, di

sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

12.7 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee

(D.Lgs. 152/2006, art. 257, commi 1 e 2)

La norma punisce la condotta di chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti D.Lgs. 152/2006; omette la comunicazione di cui all'articolo 242 del D.Lgs. 152/2006.
- la condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

12.8 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256, commi 1 lett. a) e b), 3, 5 e 6)

La norma punisce la condotta di chi:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata; realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

12.9 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4)

La norma prevede la punibilità della condotta di chi:

- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

12.10 Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1)

La norma punisce la condotta di chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

12.11 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

12.12 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, artt. 260-bis, commi 6, 7 e 8 e 279, comma 5)

Le richiamate disposizioni normative sanzionano la condotta di chi:

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- quale trasportatore, omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;

- durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- quale trasportatore, accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – Area Movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.
- nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

12.13 Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis, D.lgs. 152/2006)

La norma sanziona la condotta di chi:

- appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità – autonoma rispetto a quella degli autori – del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

12.14 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

Sano fatti salvi i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

12.15 Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.)

È punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra descritte, le aree ritenute a rischio sono quelle di seguito individuate, con previsione per ciascuna di esse dei relativi protocolli organizzativi

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
<p>Scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D.Lgs.152/2006, art.137 c. 11)</p> <p>Attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi non autorizzata, attività non consentita di miscelazione di rifiuti, realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (D.lgs.152/06 art. 256 comma 1[^] lett. a) e b), comma 3[^] primo e secondo periodo, comma 5[^] e comma 6[^] primo periodo);</p> <p><i>Ipotesi di:</i> - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.lgs.152/06 art.137 comma 2); - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in</p>		

<p>difformità da prescrizioni (D.lgs.152/06 art.137 comma 3); - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D.lgs.152/06 art.137 comma 5); - Scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (art.137 comma 13 Dlgs.n.152/2006)</p> <p>Inquinamento ambientale – Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria della flora o della fauna (art.452 bis c.p.)</p> <p>Disastro ambientale, quale condotta di chi abusivamente cagioni, alternativamente, una alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema o dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero una offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo (art.452 quater c.p.)</p> <p>È sanzionata anche una responsabilità a titolo di colpa, ravvisabile nel fatto di chi tiene una delle condotte di cui all'art.452 bis e quater cp, è commesso per colpa, con espressa previsione di riduzione delle pene ivi previste da un terzo a due terzi, mentre se dal fatto deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo (art.452 quinquies c.p.)</p> <p>È altresì prevista sanzione in ipotesi di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività, ravvi-</p>	<p>L'area del rischio in oggetto va individuata in ogni attività di gestione dei cantieri o anche di sola progettazione che possano avere, comunque, impatto sull'ambiente.</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nell'ambito di una attività di scarico di acque reflue industriali o di smaltimento di rifiuti da lavorazioni proprie; 2. a titolo di corresponsabilità per il mancato controllo degli scarichi di acque reflue industriali o della attività di smaltimento dei rifiuti da attività produttive effettuati da imprese terze subappaltatrici 3. più in generale, gestione delle autorizzazioni ambientali allo scarico e allo smaltimento e delle relative prescrizioni, verifiche dei certificati e dei formulari, nonché del rispetto della filiera nelle comunicazioni alle autorità; 	<p>Amministratore Unico Responsabili dell'area tecnica Direttori e responsabili di cantiere</p>
--	--	---

<p>bile nella condotta di chi, abusivamente, cede,acquista, importa, esporta, riceve, trasporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività o abbandona o se ne disfa illegittima-mente (art.452 sexies c.p.).</p> <p>Sono previste aggravamenti di pena in tutte le ipotesi di condotte tenute in maniera “organizzata”, in particolare quando l’associazione per delinquere di cui all’art. 416 e 416bis è diretta a commettere in via esclusiva o concorrente uno dei delitti di cui al Titolo VI bis dei delitti contro l’ambiente le pene dell’art.416 e 416 bis sono aumentate (art.452 octies c.p.)</p> <p>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (art.257 c.1^ Dlgs.n.152/2006)</p> <p>Inquinamento tramite sversamento di sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (art.257 c.2^ Dlgs.n.152/2006)</p> <p>Predisposizione di certificati di analisi di rifiuti contenenti fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art.258 c.4^ Dlgs. n.152/2006)</p> <p>Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259 c. 1 Dlgs. n. 152/2006)</p> <p>Attività organizzate per il traffico illecito dirifiuti (art. 260 c. 1 Dlgs. n. 152/2006, dal 6/4/2018 art.452 quaterdecies c.p.)</p> <p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad</p>		
--	--	--

<p>alta radioattività (art. 260 c. 2 Dlgs. n.152/2006 dal 6/4/2018 art.452 quaterdecies c.p.)</p> <p>Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso nell'ambito del Sistri (art. 260bis c. 6 Dlgs. n. 152/2006)</p> <p>Omesso accompagnamento in caso di rifiuti pericolosi del trasporto di rifiuti con la copia cartacea della scheda Sistri ed ove necessario sulla base della normativa vigente con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti ed uso durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un falso certificato di analisi (art. 260bis c. 7, secondo e terzo periodo D.lgs. n. 152/2006)</p> <p>Accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi e non con una copia cartacea della scheda Sistri fraudolentemente alterata (art. 260bis c. 8, primo e secondo periodo D.lgs. n. 152/2006)</p> <p>Superamento dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento che determina anche il superamento dei valori limite della qualità dell'aria (art. 279 c. 5 D.lgs. n. 152/2006)</p> <p>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)</p> <p>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.).</p>	<p>L'area di rischio è circoscritta alle attività proprie di impresa, che, per forza di cose, interferiscono, alterandone il naturale equilibrio, con l'ambiente circostante e con la fauna che lo abita.</p>	<p>Amministratore Unico Responsabili dell'area tecnica Direttori e responsabili di cantiere</p>
--	---	---

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio

Per evitare, per quanto possibile, RICCIARDELLO si impegna ad effettuare una mappatura ed un conseguente piano di adeguamento in caso dovessero emergere specifiche esigenze ed ha previsto di gestire le scadenze e le autorizzazioni all'interno

di una specifica procedura e di utilizzare come ulteriore elemento di controllo il sistema di gestione documentale.

Più nel dettaglio, la società si impegna a:

- identificare e valutare la significatività degli impatti ambientali correlati all'attività svolta, anche sulla base del contesto territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa vigente, dei relativi provvedimenti autorizzativi e dei vincoli paesaggistici;
- effettuare analisi e campionamenti degli scarichi in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative e dalla normativa vigente;
- monitorare i dati riguardanti gli scarichi ivi compresi i certificati analitici ed i campionamenti effettuati;
- verificare periodicamente adeguatezza, integrità e regolarità degli impianti mediante personale esperto e qualificato;
- verificare nei rapporti con i fornitori e/o terzi i requisiti morali e tecnico professionali nonché le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
- verificare la corrispondenza di quanto fornito con le specifiche di acquisto e le migliori tecnologie disponibili in tema di tutela dell'ambiente;
- al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il suolo, sottosuolo, le acque superficiali e/o sotterranee la Società si impegna a darne tempestiva comunicazione alle autorità competenti in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;
- verificare la realizzazione degli interventi di bonifica e predisporre la documentazione da presentare alle autorità competenti al completamento dell'intervento ai fini del rilascio della certificazione di avvenuta bonifica;
- registrare tutte le operazioni e/o attività che possano produrre sversamenti in mare;
- identificare, analizzare, classificare e registrare i rifiuti prodotti dall'attività della Società nei registri di carico e scarico almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo e controllarne la documentazione prevista per la loro movimentazione in conformità alla normativa vigente;
- tenere e rendere accessibili i registri di carico presso gli impianti e conservare i predetti registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti per 3 anni dalla data dell'ultima registrazione o per il diverso termine previsto dalla normativa

vigente;

- identificare le aree adibite al deposito temporaneo dei rifiuti e raccoglierli per categorie omogenee; avviare le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti in linea con la periodicità indicata e/o al raggiungimento dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
- controllare e confrontare automezzi e/o autobotti in ingresso nell'impianto con le targhe autorizzate;
- controllare e verificare la corrispondenza della tipologia (codici CER) dei rifiuti trasportati con l'autorizzazione dei mezzi impiegati e la corrispondente iscrizione all'Albo Gestori ambientali per il trasporto degli stessi ed assicurare la presenza di personale al momento del prelievo dei rifiuti;
- affidare il servizio di raccolta, ritiro e smaltimento dei rifiuti a società e/o ditte autorizzate;
- verificare restituzione della quarta copia del formulario, completezza ed esattezza dei dati riportati nel formulario e conservare le copie per il periodo previsto dalla normativa vigente;
- controllare e/o verificare il certificato di analisi dei rifiuti trasportati;
- predisporre un piano generale di emergenza idoneo a far fronte ad eventuali accadimenti rilevanti per l'ambiente;
- nel caso in cui dai controlli, verifiche o monitoraggi degli obblighi normativi da ottemperare e della documentazione ed autorizzazioni ambientali, della gestione degli scarichi, dei rifiuti, delle emissioni, delle bonifiche, delle emergenze dovessero risultare dati non conformi approntare tempestivamente le relative azioni correttive e preventive;
- informare e/o segnalare ogni difformità e/o violazione delle surrichiamate regole di comportamento o protocolli specifici sia l'organo amministrativo sia l'Organismo di vigilanza;
- effettuare periodicamente corsi di formazione nei confronti di tutti i destinatari del presente Modello in relazione a tutti gli aspetti normativi ed operativi rilevanti per la società in materia ambientale;
- prevedere la modifica, aggiornamento e/o adeguamento delle prescrizioni del

presente Modello concernenti la materia ambientale nel caso in cui dalle verifiche interne o dal riesame periodico dovessero emergere significative violazioni delle norme relative alla tutela dell'ambiente, mutamenti nell'organizzazione aziendale, innovazioni rilevanti relative a nuove tecnologie, modifica del Sistema di Gestione Ambientale;

- valutare periodicamente con personale specializzato e qualificato ogni tipo di rischio inerente l'attività svolta dalla Società ivi compreso il rischio ambientale e chimico ed approntare tempestivamente le necessarie misure correttive.

La violazione o l'inosservanza delle surrichiamate regole di comportamento e protocolli specifici può essere causa di irrogazione di sanzioni disciplinari;

13 Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25 duodecies).

In relazione alla fattispecie di reato di cui al presente paragrafo, è stata individuata una specifica aree ritenute a rischio, ancorchè remoto, e sono stati previsti i relativi protocolli organizzativi

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
Il delitto di Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è previsto dall'art. 22 del D.Lgs 286/1998 per il caso in cui: si tratti di minori in età lavorativa o, comunque, di lavoratori sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento), ovvero di lavoratori intermediati, esposti a situazioni di grave pericolo rispetto alle prestazioni da svolgere o alle condizioni di lavoro	Il reato potrebbe verificarsi anche in modo indiretto, in caso di lavoratori di società Terze a cui si è appaltato del lavoro	Amministratore Unico Responsabili dell'area risorse umane Responsabili dei cantieri Direttori dei lavori

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

La responsabilità è esclusa se la società si è dotata di specifiche regole in materia di assunzione del personale, contenute in un regolamento che preveda il requisito della Cittadinanza Italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea.

Per limitare il rischio di commissione del reato da parte di Società appaltatrici o subappaltatrici nei bandi di gara, viene previsto l'obbligo dell'Appaltatore o Subappaltatore di condividere e sottoscrivere il proprio Codice Etico all'interno dei quali viene esplicitamente richiesto il rispetto della normativa relativa all'assunzione e al rilascio del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari, oltre che del rispetto della normativa relativa al D.Lgs.81/2008 sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

14. Reati tributari (art.25-quinquiesdecies)

La recente riforma dei reati tributari, introdotta con la L. 19 dicembre 2019, n° 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto fiscale), ha inserito l'art. 25 quinquiesdecies al D. Lgs. 231/2001, con previsione dei reati tributari (già previsti nel novellato D. Lgs. 74/2000) che, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono dar luogo ad una sua responsabilità amministrativa.

Nello specifico, la responsabilità dell'ente è prevista in caso di commissione di uno dei seguenti reati:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (ex art. 3 del D. Lgs n. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. n. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000);

A carico dell'ente, sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 1, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, d.lgs. 74/2000, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'art. 11, d.lgs. 74/2000, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

È previsto inoltre, per tutte le richiamate sanzioni un aumento di un terzo, In caso di profitto di rilevante entità.

Sono, inoltre, applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, lettere c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lettera d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi) e lettera e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).

L'intervento normativo, che si innesta nel contesto di una costante attività di estensione della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, è stato favorito da un clima politico, in materia penale, particolarmente rigorista in materia di reati dei c.d. "grandi evasori" e risponde alla avvertita esigenza di armonizzare la legislazione interna a quella europea - vedi in tal senso la direttiva UE 17/1371.

A tale ultimo riguardo il percorso normativo virtuoso, è stato completato con la emanazione del D.Lgs. n° 75/2020, di attuazione della direttiva UE 2017/1371 (meglio nota come direttiva PIF) che armonizza, nell'eurozona, la normativa relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea e con cui, dopo il comma 1 dell'art. 25 quinquiesdecies è stato inserito il seguente comma: *" 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni*

pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;”

L'ambito della punibilità dell'ente per i reati tributari commessi nel suo interesse o vantaggio, costituisce, accanto alle modifiche al codice penale, il fulcro della direttiva PIF.

Si segnala ulteriormente, a conferma della incisività dell'intervento legislativo in argomento, come uno dei pilastri del cambio di passo introdotti dal D. Lgs. n. 75/2020, è, di certo, rappresentato dalla punibilità del “tentativo”, prima d'ora escluso nel nostro ordinamento interno, dal comma 1 dell'art. 6 del D. Lgs. 74/2000, che ancora la punibilità alle sole condotte consumate.

In definitiva, la riforma ha operato un'estensione tale da superare il limite del tentativo, precedentemente previsto con riferimento ai reati tributari a livello normativo e inteso come confine invalicabile della responsabilità penale-tributaria.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra descritte, le aree ritenute a rischio sono quelle di seguito individuate, con previsione per ciascuna di esse dei relativi protocolli organizzativi

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
Si tratta dei reati di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 D. Lgs 74/2000	La punibilità dell'ente, rispetto a ciascuna delle fattispecie di reato individuate e tassativamente elencate nella richiamata disposizione, è subordinata alla condanna del soggetto per le medesime fattispecie. Ad eccezione dei reati previsti dagli artt. 2 e 8, per tutte le altre fattispecie di reato contemplate sono previste differenti soglie di punibilità, al di sotto delle quali la rilevanza penale della condotta è esclusa.	Amministratore Unico Responsabile area economico-finanziaria Responsabile Ufficio Ragioneria Collegio sindacale

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

La Società ha previsto procedure interne, volte a programmare sistematicamente le

sottoelencate azioni:

- Verifica circa l'esistenza e l'operatività dei fornitori (camerale, fatturato, addetti);
- Verifica dell'oggetto dell'attività del fornitore e della sua coerenza con quanto fatturato;
- Disciplina delle modalità di tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- Verifica periodica delle scritture contabili;
- Individuazione delle funzioni aziendali incaricate e legittimate alla tenuta e movimentazione dei registri contabili;
- Disciplina in materia di alienazioni di beni e delle operazioni straordinarie;

15. Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni Culturali e paesaggistici (artt.25- septiesdecies e 25- duodecies)

Con la Legge n° 22/2022 si è proceduto ad inserire, in maniera armonica, all'interno del codice penale, al Titolo VIII-bis, sotto la voce "Dei delitti contro il Patrimonio culturale" tutte le fattispecie di reato prima previste dal Codice dei beni culturali.

Parallelamente sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/01 i nuovi artt. 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodecies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

In particolare, l'articolo 25-septiesdecies, come inserito dall'art. 3 della L. 22/2022, ha ampliato il catalogo dei reati presupposto, inserendo tra questi anche le fattispecie di cui agli articoli:

- 518-bis c.p. "Furto di beni culturali"
- 518-ter c.p. "Appropriazione indebita di beni culturali"
- 518-quater c.p. "Ricettazione di beni culturali"
- 518-octies c.p. "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"
- 518-novies c.p. "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"
- 518-decies c.p. "Importazione illecita di beni culturali"
- 518-undecies c.p. "Uscita o esportazione illecite di beni culturali"
- 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento,

imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici”

- 518-quaterdecies c.p. “Contraffazione di opere d’arte”.

In caso di condanna per uno dei sopracitati reati, sono previste, a carico dell’Ente, le seguenti sanzioni pecuniarie:

- Per il furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) da 400 a 900 quote;
- Per la appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) da 200 a 500 quote;
- Per la ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) da 400 a 900 quote;
- Per la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) da 400 a 900 quote;
- Per le violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) da 100 a 400 quote;
- Per l’importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) da 200 a 500 quote;
- Per l’uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) da 200 a 500 quote;
- Per la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) da 300 a 700 quote;
- Per la contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.) da 300 a 700 quote.

Inoltre, in tutte le dette ipotesi, è prevista la applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01, per una durata non superiore a due anni.

Ancora, l’art. 25-duodevicies, parimenti introdotto dall’art. 3 della L. 22/2022, disciplina la responsabilità dell’Ente in caso di commissione dei reati di cui agli articoli:

- 518-sexies c.p. “Riciclaggio di beni culturali”
- 518-terdecies c.p. “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

In relazione ad entrambe le fattispecie, la norma citata prevede, a carico dell’Ente, la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Inoltre, è prevista, inoltre anche la applicazione della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D. Lgs. n. 231/2001, ma solo nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Se non ricorre tale ipotesi, non sono previste sanzioni interdittive.

Infine, è stata prevista la estensione della confisca allargata anche in relazione ai reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali e di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra descritte, le aree ritenute a rischio sono quelle di seguito individuate, con previsione per ciascuna di esse dei relativi protocolli organizzativi

Aree di rischio

Reato	Area/processi a rischio	Funzioni coinvolte
Si tratta dei reati di cui agli artt. 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-sexies, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518 terdecies c.p.	Il reato potrebbe verificarsi in via marginale, avuto riguardo a talune lavorazioni, anche affidate a società terze	Amministratore Unico Dirigenti Responsabili area tecnica Direttori dei lavori Personale

Protocolli organizzativi atti a ridurre il rischio:

Al fine di escludere la responsabilità dell'Ente i soggetti che, in ragione dell'incarico ricoperto o della funzione svolta, sono coinvolti nelle attività sensibili *infra* descritte, sono tenuti ad osservare le previsioni sia di legge che regolamentari previste in materia e ad applicare le regole contenute nel presente documento, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico.

Benché l'attività svolta dalla Società non sembri, *prima facie*, essere ricompresa tra quelle più direttamente a rischio commissione dei suddetti reati, la stessa può certamente essere interessata anche a siffatte fattispecie.

A tal fine, l'area di rischio può essere individuata nella condotta di chi - Dipendenti,

Collaboratori o Consulenti – nell'esercizio della funzione o dell'incarico, venga in contatto con beni rientranti nella tutela del patrimonio culturale dello Stato e, segnatamente:

- Si impossessi e/o si appropriarsi indebitamente di beni mobili aventi rilevanza artistico-culturale presenti nei luoghi di lavoro o rinvenuti durante le attività lavorative;
- acquisti, riceva od occulti beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare;
- sostituisca o trasferisca beni culturali presenti e/o rinvenuti nei luoghi di lavoro e provenienti da delitto non colposo, o comunque effettui delle attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene;
- alteri, distrugga, sopprima o occulti una scrittura privata vera connessa ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto nei luoghi di lavoro;
- elabori una scrittura privata falsa in relazione ad un bene avente rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto nei luoghi di lavoro;
- alieni un bene avente carattere artistico-culturale presente e/o rinvenuto nei luoghi di lavoro;
- trasferisca all'estero un bene mobile di rilevanza artistico-culturale presente e/o rinvenuto all'interno dei luoghi di lavoro;
- deteriori, danneggi o distrugga eventuali beni culturali presenti e/o rinvenuti all'interno dei luoghi di lavoro;
- compia atti di devastazione e/o saccheggiare beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti all'interno dei luoghi di lavoro;
- compia atti di contraffazione, alterazione o riproduzione di beni aventi rilevanza artistico-culturale presenti e/o rinvenuti all'interno dei luoghi di lavoro.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi destinatari hanno, inoltre, l'obbligo di:

- condurre, in fase di definizione progettuale, le opportune valutazioni e rilievi del caso

al fine di individuare eventuali beni aventi carattere artistico-culturale all'interno dei luoghi di lavoro, tracciando in forma scritta le risultanze delle indagini condotte;

- intraprendere le misure cautelative richieste al fine di preservare l'integrità e l'incolumità dei beni culturali eventualmente presenti e/o rinvenuti all'interno dei luoghi di lavoro;
- assicurarsi che il personale operante all'interno dei luoghi di lavoro sia adeguatamente informato e formato sulle modalità di esecuzione dei lavori in presenza di beni aventi rilevanza artistico-culturale;
- segnalare tempestivamente alle autorità competenti la presenza di beni culturali rinvenuti nello svolgimento delle attività progettuali e precedentemente non rilevati;
- comunicare tempestivamente eventuali anomalie e/o elementi sospetti che coinvolgano i beni artistico-culturali presenti e/o rinvenuti nei luoghi di lavoro.

Con riferimento agli illeciti della presente parte speciale, occorre rilevare come potrebbero crearsi situazioni di potenziale rischio di commissione di reati contro il patrimonio culturale in particolare allorquando nell'esecuzione dell'attività negli impianti e delle manutenzioni si rinvenga un reperto archeologico.

In tali situazioni, le prescrizioni di comportamento cui il soggetto deve attenersi sono quelle individuate al punto precedente, salvo sempre l'obbligo, in caso di dubbio, di riferirne al superiore gerarchico, come meglio illustrato *infra*.